

TORNATA DEL 12 APRILE 1878

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI.

SOMMARIO. *Congedi. = Seguito della discussione del disegno di legge sulla tariffa doganale — Risposte e dichiarazioni del relatore Luzzatti e del ministro per le finanze. = Il deputato Pisanelli giura. = Risoluzione proposta dalla Commissione, approvata — Altre risoluzioni presentate dal deputato Nervo: una, dopo osservazioni del ministro, del deputato Biancheri e del relatore, è rinviata alle categorie della tariffa; l'altra, non dissentita dal ministro, è approvata dalla Camera — Articolo 1 delle disposizioni preliminari alla tariffa approvato in seguito ad obiezioni del deputato Nocito, alle quali rispondono il relatore e il ministro — Articoli 2, 3 e 4 soppressi dalla Commissione — Proposta di rientrarli del deputato Nervo, appoggiata dal deputato Torrigiani, contraddetta dal relatore, e dopo dichiarazioni del ministro, ritirata — I detti articoli sono soppressi — Approvazione degli articoli 2 e 3 — Aggiunta del deputato Nervo all'articolo 4, consentita dal relatore, modificata dal ministro, e approvata coll'articolo — Aggiunta del deputato Nervo all'articolo 5, ritirata in seguito a spiegazioni date dal relatore e dal ministro — Emendamento del deputato Muratori, accettato dal relatore e dal ministro — Proposta di soppressione dell'articolo fatta dal deputato Pierantoni, combattuta dal relatore e dal ministro che però propone un'aggiunta — L'articolo è approvato con questa aggiunta e coll'emendamento del deputato Muratori — Emendamento del deputato Nocito all'articolo 6, e considerazioni del deputato Pierantoni — Il ministro risponde a queste e non accetta l'emendamento — Il deputato Depretis e il relatore vi si oppongono pur essi — Il deputato Nocito lo ritira — L'articolo è approvato — Articolo addizionale del deputato Nervo, ritirato in seguito a dichiarazioni del ministro — Modificazioni proposte all'articolo 7 dal deputato Muratori e dal ministro — Osservazioni del relatore, e avvertenze del deputato Lualdi e del deputato Lugli, che chiede il rinvio dell'articolo alla Commissione — La Camera consente — Approvazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 — Dichiarazioni del ministro riguardo all'articolo 16 — Emendamento soppressivo del deputato Muratori, che contraddetto dal relatore e dai deputati Odiard e Depretis, viene ritirato — Approvazione del detto articolo e dell'articolo 17 — Articolo 18, dopo obiezioni e proposte di modificazioni del deputato Lualdi, lasciato in sospenso a richiesta del deputato Incagnoli. = Annunzio di una interpellanza del deputato Indelli al ministro di grazia e giustizia circa le sue intenzioni relativamente all'esecuzione dell'articolo 18 della legge concernente le guarentigie; la quale interpellanza è rimandata alla discussione del bilancio del Ministero di grazia e giustizia. = Annunzio di una proposta di legge dei deputati D'Amore, Paccelli e di altri, trasmessa agli uffici.*

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

Il segretario Di Carpegna legge il sunto delle seguenti petizioni:

1641. Le Camere di commercio ed arti delle provincie di Siracusa e di Catanzaro e l'associazione per gli interessi economici di Roma rassegnano voti per la

ricostituzione del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

1642. Il Consiglio direttivo della società dei Reduci dalle patrie battaglie della città e circondario di Rimini raccomanda che colla futura legge elettorale sia riconosciuto il diritto elettorale politico a tutti i reduci dalle patrie battaglie purchè godano dei diritti civili.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bertani Giambattista, Cerulli e Righi chiedono un congedo di otto giorni, per motivi di famiglia.

Se non vi sono osservazioni questi congedi s'intendono accordati.

(Sono accordati.)

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE
RELATIVO ALLA TARIFFA DOGANALE.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulla tariffa doganale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUZZATTI, relatore. Vorrei fare una dichiarazione.

Grazie a questo nostro regolamento della Camera, che io rispetto sino a che sta in vigore, e che mi sembra un bellissimo congegno per ottenere il minor effetto utile col maggiore dispendio di forza possibile (*Si ride*) havvi un grave pericolo che io sentirei rimorso a non cansare per parte mia, ed è quello che si facciano due discussioni generali.

Diffatti, i vari oratori che in questi giorni hanno parlato alla Camera, piuttosto che ai principii ai quali si informa la tariffa doganale, volsero il loro esame a questa od a quell'altra voce...

PRESIDENTE. Permetta onorevole Luzzatti...

LUZZATTI, relatore. Io sarò brevissimo...

PRESIDENTE. Io voleva dire che gli oratori che fecero delle proposte su alcune voci, e già le svolsero nella discussione generale, evidentemente non avrebbero più ragione di ripetere le loro osservazioni nella discussione degli articoli.

LUZZATTI, relatore. Veda, onorevole presidente, mi pare che la Commissione e il ministro daranno ragione alle varie domande, o le rigetteranno; se danno ragione, è naturale che i vari proponenti si acquettino, ma se non si acquetano ai nostri rifiuti, ripiglieranno la discussione, e parmi difficile il contrastarlo.

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Luzzatti, ella sa come me che quando un oratore nella discussione generale fa una proposta, e vuole poi sottoporla al voto della Camera, sia o non essa accettata dal Governo, non gli è mai concesso di esporre altre ragioni in sostegno della proposta da esso già svolta. Questo è un precedente da noi sempre osservato; del resto io sono agli ordini della Camera.

LUZZATTI, relatore. A ogni modo sarò brevissimo e percorrerò rapidamente le varie voci della tariffa sulle quali fu richiamata l'attenzione nostra.

L'onorevole nostro collega Mussi ha fatto tre os-

servazioni importanti alle quali si è aggiunto l'onorevole Robecchi e mi pare anche l'onorevole Martelli.

Una si riferisce al repertorio. Egli dice che in sostanza il repertorio è una esplicazione delle voci della tariffa. Si tratta di materia delicatissima, perchè interpretando e assimilando si tassa in diversa maniera.

L'obbiezione è giustissima e io stesso l'ho mossa nella mia relazione. Ma domando alla Camera e all'onorevole Mussi se sieno disposti a votare tutte quante le voci di questo volume che ho qui fra le mani.

Credo che il solo mostrare la mole di questo volume basti per convincersi dell'impossibilità di fare in altro modo di quello che fu proposto dal Governo e che la Commissione conforta col suo voto, cioè che per decreto reale si approvi il repertorio. Solo la Commissione raccomanda al Governo che quando questo repertorio sia stato volto in decreto reale, più non si modifichi se non per correggere dei semplici errori materiali. Insomma, è una facoltà che la Camera darebbe una volta tanto al Governo, ma di cui non potrebbe più successivamente valersi.

L'altra osservazione si riferisce alle tare. Io consento pienamente coll'opinione degli oratori i quali credono che non debba questa materia essere affidata al potere esecutivo. Ma la Commissione si trovava di fronte a questa difficoltà. La direzione generale delle gabelle e le Camere di commercio adunate a Roma erano convenute in una certa riforma delle tare che pareva molto razionale. Però il Ministero precedente non ha accolto il risultato di questi studi perchè ha temuto gli effetti finanziari di tale riforma; ha temuto cioè che lo scapito del tesoro sarebbe stato troppo grave, ed ha proposto alcune riforme accompagnate da molte riproduzioni del sistema precedente.

La Commissione non ha avuto il tempo di prendere in esame la materia e per ciò l'affiderebbe al Governo affinchè la saggiasse sperimentalmente e poi la presentasse alla Camera nella revisione del 1880, quando dovrà esaminare nuovamente la tariffa generale.

Tuttavia le osservazioni dell'onorevole Mussi hanno indotto la Commissione a modificare alquanto questa sua proposta e ad abbreviare il termine nel quale l'amministrazione dovrebbe compiere questo lavoro. E noi vi proporremo un'aggiunta, se il ministro consente, come crediamo, secondo la quale nei primi mesi dell'anno venturo l'amministrazione presenterebbe il decreto reale delle tare per essere convertito in legge.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

In tal guisa noi lasciamo all'amministrazione un certo tempo per esaminare una questione così grave, ma non le lasciamo la balia di una materia tanto delicata, la quale se fosse trattata con soverchia fiscalità potrebbe anche mutarsi in un aggravamento delle tariffe.

Io credo che questa transazione acqueterà il nostro collega Mussi.

(L'onorevole Mussi assente.)

Infine v'è un'altra osservazione relativa alle importazioni temporanee, che ha mosso il collega Robecchi.

Io credo che se egli ha bene osservato quegli articoli che se ne occupano, avrà notato che forse non danno luogo a quei guai che egli paventa. Ma ad ogni modo la Commissione si riserverà di prendere in esame l'emendamento ch'ei vorrà proporre quando saremo giunti al punto opportuno della legge.

Così tutte le osservazioni sulla tariffa generale mi sembrano esaurite ed acquietati i dubbi che si erano suscitati.

Rimangono le osservazioni sulle varie voci della tariffa.

Il nostro collega Robecchi ha fatto un'osservazione sulla birra e si è doluto che il dazio fosse troppo alto; egli sperava che potesse essere successivamente modificato o diminuito in future transazioni.

Io accampo qui una sola osservazione ed è che al dazio alto può corrispondere una tassa di fabbricazione, e che in ogni modo è un grande progresso quello di avere ottenuto nelle negoziazioni con la Francia che una parte della tassa di fabbricazione si sottragga al riscontro estero, cioè in tutta quella misura nella quale esisteva la differenza tra il dazio precedente e il dazio nuovo. L'amministrazione potrà impedire che questo dazio di 15 lire si volga in una protezione soverchia dell'industria nazionale della birra, moderandola con una tassa di fabbricazione, ma ci sarà un margine, in cui avremo sottratto all'estero l'esame della corrispondenza esatta tra la tassa interna e la sovratassa daziaria. Il che è un gran progresso perchè ci salva da tutte quelle inquisizioni troppo sottili e troppo meicolose alle quali le nostre fabbriche di alcool e di birra erano nel passato assoggettate. Veniamo ora allo zucchero.

Io non ho adesso il tempo, nè la Camera mi seguirebbe, in una indagine troppo minuta su questa materia degli zuccheri; tanto più che il nostro collega Robecchi si è limitato solo ad esprimere dei voti, per una riforma futura. Dico soltanto che abbiamo interesse che lo stato delle cose non sia mutato, perchè c'è anche, oltre l'industria ancora

bambina, il commercio degli zuccheri ragguardevole. Abbiamo votato, pochi mesi or sono, una legge; abbiamo la certezza che le negoziazioni commerciali coll'Austria modificheranno ancora la materia. Non v'è alcuna utilità ad inceppare di nuovo il commercio col mutare il sistema per pochi mesi.

(Approvazione)

Lasciamo dunque le cose come sono. Perciò la Commissione prega la Camera ed il Ministero ad eliminare quelle note relative agli zuccheri, dove si vorrebbe interpretare con un nuovo criterio tecnico il zucchero di prima categoria e quello di seconda. Per lasciar la cosa immutata, bisogna per ora eliminare le distinzioni che si vorrebbero introdurre, specialmente coll'uso del polarimetro.

Rispetto ai colori, ed ai generi per tinte e per concia, sui quali ci intratteneva il nostro collega Giudici, io attendo da lui la notizia delle voci le quali potrebbero essere diminuite. Ho già però avvertito, che la Commissione non potrebbe prenderle in benevola considerazione, se non quando si tratti di materie, che non hanno una fabbricazione in paese. Per esempio, mi pare che fra queste si possa annoverare il prussiato di potassa, giallo e rosso. Qui una piccola diminuzione la si potrebbe concedere. Ma io attendo, trattandosi di questione così delicata, formali proposte sulle quali poi la Commissione riferirà.

Continuando questo rapido esame, dirò brevi parole sulle pelli, sulle quali ieri l'onorevole Allievi, cingendosi di una precauzione oratoria a favore del libero scambio, finiva per proporre un aumento di dazio. *(Bravo! — Ilarità.)*

La Commissione ha ricevuto un emendamento alla categoria undecima dell'onorevole Allievi dove propone di accrescere da 30 a 40 lire le pelli conciate rifinite.

Io non conosco il pensiero della Commissione, nè del Governo, ma la mia opinione è contraria a questo aumento così straordinario. *(Interruzione a bassa voce dell'onorevole Boselli.)*

Il mio collega Boselli mi dice che anche la Commissione è contraria. Io aveva promesso di essere brevissimo e non posso ritornare sulla questione che già agitai a lungo nel mio discorso sul trattato di commercio colla Francia. Mi sia lecito di dare una sola notizia. Ho qui fra mano i processi verbali del Consiglio superiore del commercio e dell'industria di Francia, dove questa stessa questione è stata agitata perchè i conciatori di pelli in Francia si preoccupano di quegli stessi pericoli di concorrenza di cui si preoccupano anche i nostri. E nel Consiglio superiore del commercio di Francia è stato il signor Pouyer-Quertier, il capo dei protezionisti, il quale

ha respinto la domanda dei conciatori di pelli francesi osservando che alle gravi condizioni nelle quali versa quest'industria, non si possa portare nessun rimedio; imperocchè un dazio più o meno elevato non può salvare i fabbricanti nella contingenza di un ribasso permanente della mercanzia per effetto di una rivoluzione industriale.

Io mi conforto adunque di questa citazione, perchè se il capo dei protezionisti in Francia non può sperare di moderare la nuova e aspra concorrenza pare evidente la poca speranza di poter col dazio correggere uno stato di cose che dipende da cause più alte. Tuttavia la Commissione ha tenuto conto di questi desideri che si sono manifestati nella Camera perchè un regime rappresentativo deve riflettere anche, sino ad un certo punto, i pregiudizi di coloro i quali fanno le leggi. (*Si ride*) Essa si è preoccupata di questo stato di cose portando, d'accordo col Ministero, un non lieve aumento a questa voce. Ma mi par difficile che si possa andare oltre.

L'onorevole Martelli è tornato alla carica colle sue domande intorno all'aumento del dazio sul ferro nelle successive sue trasformazioni. Io credo però che egli, se non altro per quella benevolenza che mi ha dimostrato nel corso della discussione, grazie alla interpretazione che io ho dato alla parola *côté*, vorrà desistere da quelle altre domande le quali non possono trovare un appoggio nè nella Commissione, nè, credo, nella Camera.

Si tratterebbe di esacerbare il dazio sul ferro, il quale notando che la ghisa non è tassata, supera già il 25 per cento. Anzi io credo che una delle riforme prime che dovremo fare, quando le condizioni delle finanze ce lo permetteranno, sarà di provare un esperimento di libero scambio intorno a questi strumenti e fattori più essenziali della produzione. (*Approvazione*) Ma per ora contentiamoci di non aggravare il dazio. L'onorevole Martelli però faceva un'osservazione intorno alla quale la Commissione nella sua equanimità daziaria non sarebbe lontana dal compiacerlo. Si desidera che si tornasse alla vecchia definizione del ferro di prima e di seconda fabbricazione.

Oggidì, nel trattato di commercio colla Francia, noi abbiamo accolto questo concetto tecnico correttissimo, che cioè il ferro laminato o battuto di prima fabbricazione è composto di verghe maggiori di 5 millimetri di spessore, mentre il ferro di seconda fabbricazione comincerebbe con 5 millimetri o meno. Nelle vecchie tariffe invece c'era il limite di 7 millimetri che secondo l'avviso della Commissione corrispondeva ad uno stato di fabbricazione meno progredito dell'attuale.

Ma nella tariffa generale il dazio può essere un poco più elevato che nelle tariffe convenzionali e l'interpretazioni ed applicazioni daziarie possono tenere maggior conto delle condizioni deficienti nella quale vive l'industria nazionale.

Laonde la Commissione non sarebbe aliena, qualora l'onorevole Martelli insista, di ristorare questa definizione dei 7 millimetri invece che dei 5 millimetri com'è nel trattato colla Francia.

In fine sulla tariffa di importazione non mi pare che siano state fatte altre osservazioni nei giorni scorsi, e non ne vedo neppure nessun'altra accennata in questi emendamenti che sono stati presentati.

Rimarrebbe la parte che si riferisce alla tariffa della esportazione.

ERCOLE. Vi è quella dell'onorevole Garau.

LUZZATI, *relatore*. Quella dell'onorevole Garau si riferisce alla tassa di esportazione. (*Interruzione a a bassissima voce dell'onorevole Robecchi*)

L'onorevole Robecchi mi ricorda un'aggiunta relativa alle sete tinte. Veramente io non l'aveva dimenticata, perchè è stata presentata adesso.

Ho già detto nel mio discorso sul trattato di commercio colla Francia che avrei preferito che ci fosse un dazio di una lira al chilogramma per le sete tinte, come è in tutto il regime dei tessuti. Nei cotoni, come nella canape, nel lino, il filato tinto ha un dazio diverso dal greggio. Ora, io accetto questo concetto anche per le sete, e mi pare che una lira al chilogramma sarebbe un dazio equo.

Questo però non conforterebbe i tintori di Como, perchè il trattato di commercio colla Francia lascierebbe sussistere quella sperequazione, alla quale ha accennato il nostro collega Giudici.

Qui bisogna ricordarsi dell'adagio: *unum facere et alterum non omittere*. (*Si ride*) Bisogna diminuire, per quanto è possibile, i dazi sulle materie tintorie ed accogliere nella tariffa generale come tipo quel dazio sulle sete tinte, che non è in nessuna guisa esorbitante. (*L'onorevole Robecchi assente*)

Rimane la tariffa di esportazione.

Qui il discorso potrebbe essere lunghissimo, perchè si è abusato assai della figura dell'iperbole anche in questa occasione. Per esempio, quando si parla di un dazio enorme che aggrava la seta greggia e tinta all'esportazione, sappiamo tutti, in verità, che si ricorre a una figura retorica. (*Si ride*) Nel movimento doganale un quintale di filati di seta è indicato con un valore di lire 10,400; ed è colpito da un dazio di lire 38 50. Ora questo non è un dazio in alcun modo grave. Di tante petizioni che la Commissione ha ricevute, su questo punto non ci sono domande di diminuzione.

Naturalmente sarebbe meglio che tal dazio non vi fosse: ma, finchè ci debbano essere dazi di uscita, non possiamo proporvi di abbandonare questo che frutta 877 mila lire e pesa così lievemente, tenendo conto del valore della merce preziosa.

L'osservazione che l'onorevole Robecchi faceva sulle sete torte, avrebbe valore se non ci fosse un temperamento nel nuovo regime doganale, il quale mi pare già esistesse nel regolamento vecchio. Le sete che vengono dall'estero greggie per essere torte non pagano dazio d'uscita quando si riesportano. Quindi con questa interpretazione, la quale ha la sua conferma anche in questo nuovo disegno di legge, che dobbiamo approvare, il pericolo che l'industria della torcitura della seta abbia a soffrire per effetto di questo dazio d'uscita, mi pare interamente deleguato. (*Approvazione*) Se dobbiamo perdere dei quattrini, è meglio perderli per qualcheduno di quei dazi d'uscita che veramente rappresentano un impaccio quasi intollerabile. Invece la Commissione d'accordo col Ministero acconsente alla proposta di abolire il dazio sui filati di cascami di seta. È questa un'industria importante che può essere alquanto aggravata dal trattato di commercio colla Francia. Noi abbiamo manifestato la speranza suffragata da buone ragioni che aggravamento vero non ci sarà mai. Ad ogni modo, a titolo d'equità, l'abolizione del dazio d'uscita può essere acconsentita anche nel pensiero che il prodotto del dazio non sia molto grave.

Rispetto ai formaggi la Commissione tiene ferma la proposta dell'abolizione d'una lira sul dazio di uscita. In tal guisa si compensa la nostra esportazione di formaggi per la Francia di quell'aggravio di una lira che è stato introdotto nella tariffa francese, e la condizione delle cose è illesa.

Rispetto ai bestiami la Commissione seguirà l'avisio che il Ministero porterà in questa questione.

Rimangono adesso le grossissime questioni degli stracci e degli zolfi.

In questa guerra tra gli stracci e la carta, in questa batracomiomachia economica (*Si ride*), alla quale è invitata la Camera italiana, dirò pochissime parole.

Credo che la questione non sia ancora interamente chiarita, che nuovi studi sono necessari. Ma dirò le impressioni che nacquero in me dall'aver assistito all'inchiesta industriale di Livorno nel 1871. Furono allora interrogati gli esportatori di stracci, e alla Commissione parevano chiariti i seguenti punti:

Il dazio di esportazione di lire 8 80 non ha diminuita l'esportazione degli stracci.

Poi è rimasto nella Commissione un grandissimo dubbio, ed è se, diminuito di 4 lire il dazio di

esportazione sugli stracci, se ne avvantaggerebbe effettivamente l'esportazione. Quale sarebbe l'effetto più probabile di tale diminuzione? Le cartiere italiane pagherebbero 4 lire di più lo straccio, ma non potrebbero privarsene; nel qual caso l'esportazione non si accrescerebbe.

Inoltre allora è rimasto anche chiarito che lo straccio va in compagnia del marmo, e che una delle cagioni della diminuzione dell'esportazione dello straccio, a mo' d'esempio, per gli Stati Uniti d'America, la si riscontra in quelle tariffe enormi che hanno colpito i marmi nostri, e che l'onorevole Sebastiani e Fabbricotti asserivano avessero paralizzato in parte l'esportazione dei marmi negli Stati Uniti d'America. Anche l'esportazione degli stracci è rimasta offesa.

Infine, un altro punto che allora ha suscitato in noi un grave dubbio è il seguente. Si diminuisce di 4 40 il dazio sugli stracci e supponiamo che due lire rappresentino il beneficio maggiore dell'esportatore. Basterebbero due lire per sollecitare l'industria del raccogliere gli stracci ad esercitarsi con maggiore diligenza su quella parte di cenci di pochissimo valore, e trascurati? Due lire di più potrebbero svolgerla meglio di quello che oggi non avvenga? La quantità degli stracci è una quantità fissa, noi non la possiamo moltiplicare indefinitamente, com'è nelle altre industrie. Ci sarebbe la sola speranza che con una maggiore remunerazione si rendesse più sottile la diligenza nel raccogliarli. Ora la differenza di lire due (poichè suppongo che anche l'esportatore vorrebbe guadagnare qualche cosa, e quindi ho diviso per metà questa cifra, nella mia ipotesi) sarebbe tale da suscitare la maggior diligenza? È un altro dubbio grave.

A me pare che la questione rimanga ancora *sub iudice*, e che non sia perfettamente chiarita nè in un senso nè nell'altro. Ma nel dubbio non dobbiamo perturbare una industria così importante come quella della carta.

Laonde la Commissione prega il ministro di voler continuare questi studi ed intanto essa domanda che si conservi illeso il dazio di 8 80. (*Approvazione*)

Se il tempo ce lo consentisse avrei grande vaghezza di discutere col nostro onorevole collega Saladini una questione delicata e tecnica come è quella degli zolfi.

Ma ne sono occupato con somma cura quando, per ragione di ufficio, feci la inchiesta industriale in Sicilia. Quel volume del Parodi, che l'onorevole Saladini ha citato con tanta benevolenza e che ha esaminato a fondo, fa parte appunto degli atti della inchiesta industriale.

Consento pienamente con lui in ciò: che dal 1873, in cui furono compiuti quegli studi intorno agli zolfi, e al prezzo comparato degli zolfi metalloide e di quelli trattati dalle piriti, siano mutati un po' i termini del problema e che oggidì vi sia maggiore speranza che lo zolfo della Sicilia e della Romagna possa tenere la concorrenza con quello trattato dalle piriti. A mo' d'esempio, la viabilità in Sicilia, dal 1873 ad oggi, si è andata perfezionando.

E mentre nel passato non vi era la speranza, col'abolizione del dazio di uscita, di poter diminuire di tanto il prezzo del quintale dello zolfo da sostenere la concorrenza colle piriti, oggidì più la viabilità migliora, più discenderebbe il prezzo dello zolfo.

Così dicasi delle tariffe ferroviarie: così ancora per la caricazione dello zolfo più agevole nei porti migliorati; così dicasi infine di altri elementi che possono concorrere a diminuire il prezzo dello zolfo.

Io devo convenire con l'onorevole Saladini in ciò; che, se il dazio di uscita fosse abolito, oggidì lo zolfo metalloide della Sicilia e della Romagna potrebbe forse nel mercato di Marsiglia competere colle piriti di certe regioni della Francia.

Ciò porterebbe un aumento di alcune migliaia di tonnellate nella esportazione annua dell'Italia. Ma si tratta di un cespite cospicuo nei dazi d'uscita, (perchè parmi superi i due milioni), e non mi pare che ancora sia maturo il momento di poter dichiarare pubblicamente in questa Camera che il dazio di uscita sia il solo e principale impedimento a vincere la concorrenza delle piriti.

Io credo che noi dobbiamo ammonire solennemente il Governo che il momento si avvicina, perchè compiuta, come io desidero che si compia al più presto, la rete stradale e ferroviaria della Sicilia, saremo molto vicini al giorno in cui questo dazio di uscita sarebbe l'ultimo impedimento a che il nostro zolfo possa sostenere vittoriosamente la concorrenza colle altre specie di zolfo. Nel qual caso io credo che non vi sarà nessuna fiscalità, per quanto esigente e per quanto sospettosa, che non disarmi di fronte alla possibilità d'impedire la concorrenza ad una delle principali industrie minerarie d'Italia.

Oggidì però la situazione non mi pare tale da richiedere immediatamente questo sacrificio. Ma la Commissione prega il Governo di continuare negli studi statistici, e di prepararsi ad abbandonare questo cespite d'entrata, che tanto più presto dovrà essere lasciato, quanto più sollecito sarà il compimento della viabilità in Sicilia.

Ad altre osservazioni dell'onorevole Nervo che si riferiscono a voci speciali della tariffa, la Com-

missione risponderà quando si discuteranno quelle voci.

Rimane la questione delle ossa, intorno alla quale la Commissione ha ricevuto petizioni gravissime nell'uno e nell'altro senso. Da ciò risulta chiaro che le due lire per quintale sarebbero una tassa enorme.

Ma se il ministro lo consentisse, e se coloro i quali sostengono un dazio d'uscita troppo alto sulle ossa moderassero le loro pretese, spero che la lite si potrebbe acquetare in una transazione media, alla quale forse si rassegnerebbero anche le Camere di commercio che protestano contro il dazio sulle ossa. Per esempio fra queste petizioni che abbiamo ricevute, ve ne è una, mi pare quella di Napoli, la quale lascia capire che ad una lira si rassegnerebbe.

Intorno agli olii, su cui qualcheduno mi domanda di esprimere l'avviso della Commissione, dico subito che è contrario.

In Francia, il dazio, grazie al trattato, è rimasto a tre lire il quintale (una tassa relativamente tenue), e quello di lire 1 e 10 all'uscita non impedirà il movimento dell'esportazione. Tuttavia anche questo dazio sarebbe meglio abolirlo, ma in verità non c'è una di quelle urgenze le quali impongano alla Camera ed al Governo di abbandonare un cespite di entrata non ispregevole.

Rimarrebbero alcune osservazioni, alle quali mi ha invitato la parola cortese dell'onorevole nostro collega Folcieri, relative al dazio consumo.

Egli vorrebbe allargare, se ho ben inteso il suo discorso, la proposta della Commissione, ma la Commissione non potrebbe seguirlo in questo campo; la Commissione crede che qualunque riforma daziaria sarebbe vana, e che le industrie continuerebbero ad essere violentemente, e continuamente perturbate se non si metta un freno a questa licenza dei comuni, i quali volgono la tariffa del dazio e consumo a scopo di protezione e di proibizione, e tassano in modo disuguale le materie prime. E vi sono dei comuni che tassano acerbamente persino gli elementi vitali delle industrie, quali il carbon fossile.

La Commissione però conosce anch'essa la condizione tristissima di molti comuni, e lo ha riconosciuto nel suo ordine del giorno.

Parmi per gli studi che ho compiuto nel passato che la cifra della perdita salirebbe a due milioni all'incirca pei comuni.

La Commissione non vuol avventurare i comuni a questa perdita senza equo compenso e nell'ordine del giorno che propone mentre invita il Governo a impedire con una legge questa devia-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

zione dai buoni principii, gli domanda che ponderi e proponga gli opportuni compensi.

Ora siccome questo progetto di legge che stiamo discutendo, ed il trattato di commercio che abbiamo votato se non daranno nè i trenta nè i quaranta milioni di prodotto, come qualche onorevole oratore ha creduto, pur lascieranno qualche beneficio non spregievole alle finanze, non parmi una proposta troppo temeraria l'avventurare l'idea che il Tesoro possa risarcire di questa piccola perdita i comuni.

Così la Commissione ha finito il suo compito, e io ho ben volentieri sacrificato il desiderio di un più ampio discorso alla fretta di conoscere il pensiero del Governo su queste materie così delicate. (*Approvazione generale*)

GIURAMENTO DEL DEPUTATO PISANELLI.

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole Pisanelli, lo invito a prestare giuramento. Leggo la formula.

(*L'onorevole Pisanelli giura.*)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, ministro per le finanze. Io devo cominciare col chiedere scusa alla Camera ed agli oratori che hanno preso parte a questa discussione, se non potrò diffondermi nell'esame critico delle loro proposte. Oltrechè la strettezza del tempo concesso a questa discussione, che parecchi oratori, l'onorevole Mussi a sinistra, l'onorevole Martini al centro e l'onorevole Robecchi a destra hanno dichiarato essi stessi affrettata, oltrechè, dico, la strettezza del tempo, me lo ha impedito una ineluttabile necessità, quella di provvedere a molte urgenze amministrative, per cui non potei esaminare a fondo tutti i motivi che hanno suggerito dei cambiamenti al dazio di alcune voci, cambiamenti i quali furono opera lunga e faticosa che reclamò l'intelligente cura del ministro al quale ebbi l'onore di succedere.

Non potrei io quindi diffondermi in questa discussione, anche tenuto conto della insufficienza mia; e devo quindi pregare la Camera di perdonarmi se non ho avuto il tempo di compulsare in tutta la sua ampiezza, questa gravissima materia. Ma, nondimeno, credo compito del Governo, o signori, di far presenti alcune considerazioni generali, soprattutto trattandosi di una tariffa che abbiamo

trovata preparata dai nostri predecessori ed alla quale non possiamo portare che lo scarso contributo di brevi considerazioni; ben inteso che nella discussione delle singole voci, io mi farò un debito di rispondere alle osservazioni che vennero fatte da tutti i lati della Camera e di dichiarare quali modificazioni il Governo creda di accettare e quali esso creda di dovere respingere.

Dando uno sguardo sintetico all'indole di questa tariffa generale, io non posso esimermi dal prendere come punto di partenza le osservazioni dell'ultimo degli oratori che hanno parlato in questa discussione, dell'onorevole Allievi. Egli, ultimo nella discussione, ha ridestato colla sua voce in quest'Aula come un'eco lontana che richiama alla memoria un caro nome perduto, o che si va perdendo, quello della libertà degli scambi.

L'onorevole Allievi gettò ieri alla Camera un grido d'allarme, ed io credo che, sotto parecchi punti di vista, egli non sia stato nel torto.

Gli spiriti superficiali, come ha accennato ieri con altre parole l'onorevole Allievi, credono che alle grandi crisi che travagliano l'industria di una nazione si possa porre riparo con la protezione, coi dazi proibitivi; ma, anzichè giovare all'industria (sarebbe facilmente dimostrabile, se questo ne fosse il momento opportuno), essi peggiorano invece le condizioni dell'industria e impediscono lo sviluppo dell'attività nazionale.

Io mi associo quindi alle considerazioni dell'onorevole Allievi, e credo sia un errore questa tendenza al protezionismo che purtroppo e nei Parlamenti e nelle trattative commerciali invade da qualche tempo, non solo il nostro paese, ma tutta l'Europa. Appena occorre dire che coi dazi proibitivi si rincarisce il costo della produzione; e che, se tutte le nazioni, si dessero ad esagerare le loro tariffe generali, non temperandole poscia colle tariffe convenzionali, ne verrebbe di conseguenza che il prezzo di una merce introdotta dall'uno in un altro paese sarebbe aggravato. Vediamo la Francia, nella quale non vi è chi non sappia che ora si agita uno spirito protezionista, che ebbe già eloquenti difensori nell'assemblea di quel paese negli anni addietro, e che ora va riprendendo lena. La Francia che importa per 450 milioni circa di prodotti manufatti, ne esporta in tutta Europa per circa due miliardi.

Ora, io lascio considerare che cosa accadrebbe dei due miliardi di manufatti francesi che invadono i mercati europei, se le tariffe generali dei Governi, coalizzati, dirò così, a crearsi delle barriere fra loro, impedissero ai prodotti manufatti francesi l'entrata nel territorio delle altre nazioni.

L'onorevole Luzzatti ha detto benissimo esor-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

dendo nella sua relazione, che le tariffe generali sono una rappresaglia in atto. Egli ha, poco dopo, temperato questo apprezzamento, dicendo che in fatto esse saranno (almeno in parte) soltanto figurative, perchè ha calcolato appunto sulla possibilità e sul desiderio che dobbiamo avere tutti, di concludere dei trattati e delle tariffe convenzionali, che moderino la febbre della protezione.

Ma che una tendenza ad una lotta ci sia nella compilazione di tariffe generali, quando è incerto se tariffe convenzionali possono concludersi fra due Stati, l'abbiamo udito anche dall'onorevole Mussi, il quale, a proposito dei formaggi, si lagnava che le armi del duello fossero ineguali fra la Francia e l'Italia.

In quanto alla questione dei formaggi, io prego l'onorevole Mussi di ritenere che, preoccupandomi della necessità di lasciare più libero sfogo alla esportazione specialmente dei nostri prodotti agricoli, mi riservo, quando si parlerà dei dazi di esportazione, di assecondare la sua proposta in questa materia.

Qualcuno ha chiesto se questa tariffa generale, che noi stiamo per votare, sia una tariffa proibitiva, una tariffa protezionista.

L'onorevole Luzzatti, nella sua relazione, ha detto che, in confronto della tariffa convenzionale, questi dazi aumentano del 10 per cento in via media e salgono, per alcune voci, fino al 20 per cento. E credo anch'io che infatti, entro i limiti di questa misura percentuale si contengano ordinariamente le differenze dei dazi nuovi che noi discutiamo.

Ma è certo, o signori, che, in ogni ipotesi, questa tariffa generale, benchè basata sopra una tendenza alquanto protezionista, è però sempre meno proibitiva della tariffa convenzionale che abbiamo stipulata con la Francia.

Le cifre, eloquente argomentazione, lo dimostrano ampiamente, perchè a chi chiede al Governo quale sia il reddito fiscale che si può ripromettersi da questa tariffa generale, io rispondo colla seguente dimostrazione: cioè, che, data l'ipotesi che il solo trattato con la Francia, ossia la tariffa convenzionale che abbiamo votata, entrasse in vigore, e che la tariffa generale, che stiamo per votare, dovesse essere applicata a tutti gli altri paesi coi quali abbiamo scambio di mercanzie, il risultato sarebbe il seguente: mentre per la tariffa convenzionale con la Francia ci ripromettiamo 8 milioni di aumento di reddito fiscale, la tariffa generale vi aggiungerebbe solo 2,800,000 lire circa; e quindi sarebbero 10,800,000 lire, all'incirca, di aumento fiscale fra tutte e due.

A chi non entra nell'esame minuto, analitico, delle voci, interesserà forse sapere quali dei prodotti importati in Italia forniscano gli aumenti nella cifra

di quasi 3 milioni. Sono questi: gli alcool, per 70,000 ettolitri, che sono portati da lire 10 a lire 20, e sui quali si prevede quindi un aumento di 700,000 lire; la birra, che avrà una protezione piuttosto sensibile, poichè il dazio vien portato da 2 a 15 lire, e secondo i dati statistici che si hanno, la finanza se ne ripromette 390,000 lire di aumento; il cacao, 400,000 lire; il pepe 300,000 lire. E infine, mi duole specialmente il constatarlo, e quando verrà la relativa voce ne esporrò alla Camera i motivi, havvi il legname che darà mezzo milione d'aumento.

In complesso questi aumenti ascenderebbero a 2,794,000 lire, data la media delle importazioni di questi ultimi anni.

A tutte le osservazioni fatte dagli onorevoli Garau, Robecchi, Saladini, Martini, Mussi, Martelli, Fabbricotti, Folcieri, Incagnoli, Merizzi e Giudici, mi riservo di rispondere, onde non duplicare la discussione, allorchè verremo alle relative voci. L'onorevole Luzzatti ha esposto il parere della Commissione negli argomenti su cui questi nostri onorevoli colleghi hanno intrattenuto la Camera; duplicherei il riassunto dell'onorevole Luzzatti se rifacessi ora la litania delle osservazioni, le quali poi inevitabilmente si ripeteranno alla discussione delle voci. Mi riservo quindi di rispondere allora a ciascuno, compreso l'onorevole Allievi, che mi scuserà di averlo per un momento dimenticato.

Me lo fece dimenticare l'essermi io intrattenuto, da principio, sull'assunto principale del suo discorso di cui divido il concetto elementare, malgrado che, come notava l'onorevole Luzzatti, fosse il caso di dire « *Desinit in piscem mulier formosa superne*, poichè egli abbia finito col domandare un dazio di protezione sulle pelli.

Ma se non rispondo, per amore di brevità ed anche per dovuto riguardo allo scarso tempo di cui dispone la Camera, a tutte le singole osservazioni, rimandandole alla discussione delle voci, non posso fare a meno di accennare ad alcune contraddizioni udite in quest'Aula; le quali confermano l'osservazione da me poc' anzi fatta circa la tendenza verso il sistema proibitivo, contraddizioni in cui mi pare che incorrano anche uomini forniti non solo di eletto ingegno ma di speciale competenza in questa materia. E me ne dà occasione specialmente la discussione sui dazi di esportazione, e le questioni che si sono fatte, in quest'Aula, sulle ossa, sugli stracci e sugli zolfi, che sono tre delle materie principali delle quali abbiamo trattato, e sulle quali poc' anzi l'onorevole Luzzatti ha detto quale sia il parere della Commissione.

L'onorevole Mussi augura l'abolizione di tutti i

dazi di esportazione. Specialmente dimostra quanto sieno dannosi per le nostre sete e per i nostri formaggi; ma l'onorevole Mussi chiede poi un dazio di esportazione nuovo, il dazio sulle ossa, che ora non esiste. Se egli ha fede nei principii della piena libertà, e dell'utile che il paese può ritrarre dalla piena libertà della esportazione dei suoi prodotti (o materie prime, o manufatte) non dovrebbe raccomandare un dazio nuovo sovra nessun genere di esportazione.

L'onorevole Fabbricotti domanda l'abolizione o almeno una diminuzione sensibile del dazio di esportazione sugli stracci. E qui noi sentiamo gli onorevoli Martini ed Incagnoli con quanto calore, con quanta eloquenza rimbeccano le osservazioni pratiche, commerciali dell'onorevole Fabbricotti; l'onorevole Incagnoli fece anzi a questo proposito una brillante e quasi direi ciceroniana requisitoria contro tutti gl'impedimenti, che questa finanza, sempre avida e stretta dal bisogno, frappone alla produzione ed al movimento economico delle nostre industrie.

Pegli zolfi l'onorevole Saladini domanda egli pure l'abolizione, e dimostra quali danni ne abbiano le regioni che più ne producono. Ma lasciamo anche da parte la questione del largo prodotto che dà l'esportazione degli zolfi, prodotto il quale rappresenta quasi una terza parte, certo più che la quarta, un 28 %, del totale reddito dei dazi di esportazione; se l'onorevole Saladini domanda l'abolizione o la diminuzione a titolo di parità di trattamento per la Sicilia perchè altri dazi di esportazione si vedono aboliti in questa discussione, io prego lui, e quanti onorevoli colleghi appartengono a quella regione, di voler considerare che, aderendo il Governo all'abolizione del dazio di esportazione sul vino, che, come sanno, si ragguaglia a lire 1 10 l'ettolitro, chi n'è più avvantaggiata è la Sicilia. Infatti lo sgravio totale ammonta a 600,000 lire circa, somma che rappresenta l'importo del dazio di esportazione sul vino, tra vini in fusti e vini in bottiglie, e consta all'amministrazione finanziaria che tre quarti dei vini esportati appartengono alla Sicilia: sono quindi 600,000 lire che la finanza perde per agevolare l'esportazione di uno dei principali prodotti agricoli della Sicilia: e mi pare che come iniziativa ad una graduale abolizione dei dazi di esportazione, sia già qualche cosa.

D'altronde, in fatto di aggravii, havvi anche da considerare che la Sicilia in gran parte è mancante di catastazione regolare, e che quindi nella fondiaria essa non dà forse proporzionalmente un tributo tanto elevato quanto pesa su altre regioni d'Italia.

Ma è una questione accessoria, che non entra in quella che stiamo trattando. Però io pregherei anche l'onorevole Saladini di voler considerare questo fenomeno, che malgrado la crisi che la Sicilia attraversò in questi ultimi anni, risulta che l'esportazione degli zolfi è alquanto accresciuta, il che vuol dire che la concorrenza delle piriti, ch'egli ha affacciato come presente e futuro ostacolo al commercio di questa produzione mineraria, non è tanto grave come egli la dipinge.

Su queste tre materie, signori, delle ossa, degli stracci, e dello zolfo, l'amministrazione delle finanze, concorde coll'onorevole Commissione, si propone di far eseguire degli studi, per quindi riferirne alla Camera; e ne assume formale impegno.

Esaminerò quindi se, ed in quale misura, possa essere accettabile un dazio nuovo di esportazione sulle ossa, che l'onorevole Mussi propone; se il dazio di esportazione sugli stracci possa essere diminuito senza danneggiare un'importante industria, quale è quella della fabbricazione della carta, che va prosperando da parecchi anni in Italia, e sulla quale le bramosi zanne di molti nostri municipi vanno, pur troppo, stendendosi. Poichè rammento che, fin da quando avevo l'onore di appartenere all'amministrazione presieduta dall'onorevole Depretis, piovevano continue domande da molti comuni d'Italia per ottenere un dazio di consumo interno sulla carta introdotta, o per aumentarlo. Merita quindi l'industria della carta i più grandi riguardi; ma non bisogna disconoscere che, se alcuni dei lamenti affacciati dagli esportatori di stracci sono attendibili, il che il Governo si riserva di esaminare, si potrà forse studiare un temperamento diminuendo il dazio per quella qualità di stracci che non serve direttamente alla fabbricazione della carta, e in luogo della quale l'industria cartaria si serve di vari succedanei. Poichè risulterebbe fin d'ora all'amministrazione, salvo ulteriori ricerche, che veramente vi sia una qualità di stracci, di cui le cartiere italiane non si valgono; diminuendosi quindi di qualche cosa il dazio attuale di lire 8 80, su quella qualità di stracci, non si ucciderebbe quest'industria dell'esportazione degli stracci, e non si nuocerebbe all'industria cartaria.

Che io mi auguri, o signori, di poter vedere aboliti, e fors'anche, di poter avere l'onore di proporre io stesso alla Camera quest'abolizione dei dazi di esportazione, io spero non visia chi ne dubiti. Oggi appunto, il 12 aprile, si compiono tre anni dacchè io aveva l'onore di presentare una relazione alla Camera intorno ad un argomento sollevato dall'amministrazione a cui presiedeva l'onorevole Minghetti, sul pagamento in oro dei dazi di esporta-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

zione. Della Commissione incaricata di quell'esame facevano parte rispettabili nostri colleghi, gli onorevoli Correnti, Nicotera, Crispi, Depretis, Lanza Giovanni, Mantellini, Maurogò nato, Sella, ed il relatore. In quell'occasione, davanti a quegli autorevoli colleghi, non davanti alla Camera, poichè, come sanno, l'onorevole Minghetti stimò prudenza di Governo di sospendere, e fece bene, la discussione, da che la Commissione era unanime a respingere le sue proposte; in quell'occasione, dico, nella mia relazione io sosteneva la grande opportunità, anzi la necessità d'abolire i dazi d'esportazione.

Mi permetta la Camera di leggere qualche riga:

« Si agitò a lungo, tempo addietro, la questione se un Governo avveduto e curante dello sviluppo economico degli interessi che amministra, debba mantenere i dazi che colpiscono i prodotti esportati, siano materie prime, siano oggetti di manifatture o di industrie.

« La scienza, e, diciamo pure, anche l'esperienza, fattasi ormai più rapida e più sicura per gli agevolati mezzi di scambi della società moderna, ha risoluto, può dirsi, tale questione in favore della libera esportazione e contro i dazi che la inceppano e spesso la rallentano.

« Le più civili nazioni di Europa tradussero, a vanno traducendo questa tendenza nella loro legislazione tributaria.

« La Francia andò riducendo per gradi i suoi dazi di uscita, di guisa che ora si limitano a cinque o sei articoli: la pasta per la carta, gli stracci, il vino in minime proporzioni, ecc.

« La Svizzera li serba solo agli stracci, alle pelli, ai generi da concia, ai legnami, al carbone, al bestiame; la Russia alle ossa, agli stracci; l'Austria, soltanto agli stracci e alle pelli crude. E finalmente il Belgio e l'Inghilterra hanno abolito ogni dazio di esportazione. »

Ora noi invece ci troviamo con 60 articoli dei quali 18 o 20, i più produttivi per la finanza, riflettono la nostra produzione agricola. Da parte gli zolfi greggi che formano il più forte reddito al dazio di esportazione, noi vediamo che contribuiscono ai 7 milioni d'entrate fiscali in questi dazi i seguenti prodotti: i frutti secchi, gli olii d'oliva, i vini in fusti ed in bottiglie, la canapa, il lino, i formaggi, le sete crude, i cascami di seta, le essenze vegetali, i bergamotti, gli agrumi in genere.

Questi sono i principali cespiti, quelli che danno maggiore incremento ai redditi fiscali dei dazi di esportazione. Non ho bisogno di dimostrare alla Camera che un paese il quale ha bisogno di svolgere la sua produzione agricola, tanto inceppata pel di-

fetto di capitali che essa stenta a trovare, per le difficoltà d'accertamento delle proprietà cui manca un catasto, e per l'allettamento di lucri solleciti e copiosi in confronto al lucro minore, sebbene più sicuro, che può dare la terra, la quale esige lavoro assiduo e paziente; in un paese, dico, che deve sperare il maggiore incremento al suo benessere dall'industria agricola, è un assurdo, un'anomalia che esistono dazi d'esportazione, i quali precisamente colpiscono l'industria agricola. E quindi io sono lieto di potere fin d'ora dichiarare all'onorevole Mussi, ed anche alla Commissione, che non solo accetto la proposta della Commissione di ridurre di una lira il dazio di 4 40 sul formaggio, ma accetto la proposta dell'onorevole Mussi, che riduce tal dazio a sole 2 lire al quintale.

L'industria dei latticini in Lombardia è una delle principali, ed ha bisogno d'essere incoraggiata. La perdita che fa la finanza di 52,000 lire, riducendo il dazio d'esportazione sul formaggio a lire 2 il quintale, io credo che le verrà dalla Lombardia compensata decuplamente in maggiore facilità di pagamenti di tributi, ricchezza mobile, imposta prediale e via discorrendo; e intanto il disgravio gioverà all'incremento di questa industria. Ritengo poi che l'onorevole Mussi, dopo questa mia larga e cordiale concessione, non vorrà insistere troppo nel nuovo dazio sopra le ossa.

Io avrei voluto volentieri assecondare una domanda importante che è venuta dall'onorevole Robecchi, nel pratico ed istruttivo discorso che fece, specialmente a proposito delle sete. Ma circa alle sete crude e greggie, che rappresentano un reddito di quasi 800,000 lire di dazio all'esportazione, io, riferendomi a quello che accennò anche l'onorevole relatore della Commissione, prego l'onorevole Robecchi di considerare che, siccome il quintale di seta (poichè il dazio ha per unità di commisurazione il quintale, ed è di lire 38 50) si ragguaglia, secondo le annate, da 9 a 10, e qualche volta anche 11,000 lire, si deve arguire che questo dazio non può punto pesare sull'esportazione della nostra seta, ammesso pure come principio che si possa un giorno abolire anche questo, come vestigio, come avanzo, come segnacolo, direi, di protezione; ma effettivamente un danno reale al commercio non lo reca.

Potrebbe bensì portarlo, io credo, in qualche misura più sensibile, quello sugli avanzzi di seta filata o tinta.

E su questo, che rappresenta un reddito fiscale di 112,000 lire, io sono lieto di potere assecondare la domanda dell'onorevole Robecchi, cui si aggiunse l'onorevole Mussi, e togliere questa voce dal nostro

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

dazio di esportazione pegli avanzi di seta filati o tinti.

Così non si dirà, o signori, in questa occasione, che la finanza sia tanto ingorda e litigiosa anche per poche lire; poichè, oltre queste due riduzioni, di cui una, i formaggi, rappresenta 52,000 lire, l'altra, ossia gli avanzi di seta filati o tinti, 112,000 lire, io accetto cordialmente la proposta di togliere (proposta che l'onorevole mio predecessore non aveva fatto) il dazio sulla canapa e sul lino pettinato, sul capecchio e stoppa, ecc. Perchè sono perfettamente d'accordo coll'onorevole Luzzatti che, se la canapa greggia è esente dal dazio di esportazione, il mettere un dazio sulla canapa pettinata equivale a voler punire il lavoro nazionale, che deve essere invece incoraggiato.

Vediamo ora *finanziariamente, fiscalmente* a che cosa ammontano queste concessioni che noi facciamo nei dazi di esportazione.

Ho già avuto l'onore di raccontare alla Camera a che ammontino approssimativamente le riduzioni sui dazi d'importazione; approssimativamente dico, poichè con certezza non lo si può precisare; diffatti, attesa la differenza della valutazione dei dazi dal valore a specifici, e la suddivisione delle categorie, la Camera comprenderà che, prendendo anche le statistiche del triennio, la precisione non si può ottenere. Ma ho cercato alla meglio di dimostrare alla Camera quale sarebbe l'aumento fiscale della tariffa generale pei dazi di importazione, ossia 2,800,000 lire, oltre gli 8 milioni che la finanza si ripromette dalla tariffa convenzionale colla Francia.

Vediamo ora dunque i dazi di esportazione. Questi pel 1876 diedero 7,868,000 lire di reddito: sopprimendo, d'accordo colla Commissione, *le voci* sul vino, tanto in botti che bottiglie, sugli oli volatili, sull'agro di cedro, sulla manna in cannelli e in sorte, sui succhi di liquirizia, sui succhi di vegetali, sulla senapa in grana, sul grasso d'ogni sorta, sul capecchio, sulla canapa e sulle lane naturali in massa, sulle farine, le paste di frumento, i cappelli di paglia, e via discorrendo, tutte produzioni della nostra industria agricola, si arriva ad una diminuzione complessiva di lire 942,000 sui dazi di esportazione. Alla quale diminuzione bisogna aggiungere quelle diminuzioni che ebbi l'onore di accennare testè alla Camera, accettando le proposte degli onorevoli Mussi e Robecchi, le quali essendo l'una di 112,000 lire e l'altra di lire 52,000, danno 164,000 lire di ulteriore diminuzione.

Come la Camera vede, andiamo ad oltre un milione di diminuzione dei nostri dazi di esportazione. E per far questo, nelle condizioni attuali del bilancio e con tanta (mi si perdoni l'espressione volgare), con

tanta carne al fuoco che abbiamo, in fatto di spese prossime od inevitabili, credo che ci voglia, non dirò solo del coraggio, ma ben anche della fede, come sento di averla, negli ottimi risultati economici che otterremo da queste abolizioni per la produzione agricola del nostro paese; e vi aderisco con questo convincimento, sicuro, fiducioso almeno di avere l'appoggio della Camera in questi apprezzamenti.

Non potrei terminare senza accennare ad un'altra accettazione, che sono lieto di poter fare, cioè dell'ordine del giorno con cui l'onorevole Luzzatti concluse la sua relazione.

Quest'ordine del giorno si riferisce ad un invito che viene mosso al Governo, di frenare le troppo frequenti e troppo gravose esagerazioni dei comuni nell'imporre le materie prime, e specialmente le materie che servono alla industria.

Di quest'ordine del giorno ha ragionato a lungo il nostro onorevole collega Folcieri, che ne fece anzi l'unico soggetto delle sue osservazioni alla Camera.

Anche su questo io ho l'onore di affermare alla Camera, e più specialmente all'onorevole Folcieri, che allora non faceva parte della Camera elettiva, essere questa una riforma, della quale mi sono fatto propugnatore da tempo, poichè ognuno rammenterà che io ebbi l'onore, quando sedeva ministro l'onorevole Sella, di svolgere questo argomento la prima volta che lo si propose alla Camera, dopo che se ne era discusso nel Consiglio superiore dell'industria e commercio, del quale io aveva l'onore di far parte, e dove vidi accolte benevolmente le mie osservazioni, specialmente dall'onorevole Maurogdonato (cui sono lieto di rendere questo tributo di ricordanza), ho visto, dico, accolta dal Consiglio superiore una proposta, che poi tradussi in una interrogazione alla Camera. Quella interrogazione, benchè io sedessi in allora sui banchi dell'opposizione, si concluse coll'accettazione unanime, compreso il voto del ministro Sella, di un ordine del giorno che invitava il Governo a moderare i dazi interni di consumo che si impongono dai comuni, per modo che non nuocessero, come facevano, e fanno tuttora, allo sviluppo, ed all'operosità dell'industria nazionale.

Al tenore ed allo spirito di quell'ordine del giorno io sono rimasto fedele, e spero di rimanervi anche restando su questo banco, perchè sarei felice di riuscire, non dirò a smentire, ma a rendere problematica quella troppo severa osservazione, e troppo indistintamente gettata su tutti i ministri, dall'onorevole mio collega ed amico Mussi, che, cioè, quando si ha la sventura di venire su questi banchi, si dimentica quanto si disse dai banchi di deputato, si cambia, direi quasi, rotta, si cambia cammino, e cogli atti di Governo si smentiscono

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

quei principii e quelle affermazioni, quella linea di condotta, che si seguiva quando discutevasi in questa Camera come deputato.

Io ambisco, soprattutto, a questo, che, per quanto poco riuscissi a fare, si possa dire di me, quando lascerò questo difficile posto, non essere io venuto meno a quei principii che ebbi l'onore di professare in questa Camera, dove, se sono stato combattuto da autorevoli avversari, ebbi però anche il conforto di vedere accolte fin d'allora alcune mie idee, soprattutto in materia di libertà economica, e di incoraggiamento alla produzione ed allo sviluppo dell'attività del paese; ambisco, insomma, non si possa mai dire, che io abbia smentito quello che ebbi altra volta ad affermare in questo recinto.

Quanto alle osservazioni che vennero fatte su alcune voci della tariffa, ripeto, per non tediare più a lungo la Camera, che avrò l'onore di rispondere di mano in mano che la discussione lo esiga. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ora innanzi di procedere alla discussione delle disposizioni preliminari della tariffa, leggerò un ordine del giorno proposto dalla Commissione, il quale è così concepito:

« La Camera confida che il Governo, ponderando gli opportuni compensi, vorrà presentare al più presto una legge, la quale impedisca ai comuni di volgere il dazio consumo a fini protettori e proibisca ad essi di tassare le materie prime e ausiliarie delle industrie. »

Domando all'onorevole ministro delle finanze se accetta quest'ordine del giorno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho dichiarato un momento fa che lo accettava.

PRESIDENTE. Domando se è appoggiato l'ordine del giorno proposto dalla Commissione ed accettato dall'onorevole ministro.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato lo pongo ai voti.

(È approvato.)

L'onorevole Nervo ha mandato testè al banco della Presidenza due altri ordini del giorno dei quali do lettura:

« La Camera, considerando essere necessario nell'interesse dell'industria nazionale e della proprietà rurale di coordinare colle tariffe doganali lo attuale assetto della tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra, invita il ministro delle finanze a studiare l'argomento ed a presentare durante l'attuale Sessione un progetto di legge inteso a commisurare quella tassa, non alla quantità di alcool e di birra prodotta, ma bensì alla quantità di materie prime impiegate in questa fabbricazione, e ciò quando gli studi da farsi in proposito non conducano ad am-

mettere per ora la convenienza della abolizione della tassa medesima. »

Domando all'onorevole ministro se accetti quest'ordine del giorno.

MINISTRO PER LE FINANZE. Assumendo l'amministrazione, io trovai avviato un lavoro di cui l'onorevole mio predecessore Depretis aveva incaricato taluni colleghi nostri, membri dei due rami del Parlamento; l'esame, cioè, della tassa sulla fabbricazione degli alcool.

Siccome questa è materia gravissima, che si connette anche a trattative che abbiamo in corso col Governo austro-ungarico per la rinnovazione dei trattati che vanno a scadere col 31 del mese prossimo, e siccome l'accettazione di quest'ordine del giorno, il quale esigerebbe degli sviluppi, potrebbe turbare anche l'andamento di queste trattative, io son sicuro che per queste considerazioni, che meritano, mi pare, qualche riguardo, l'onorevole Nervo vorrà sospendere l'esibizione del suo ordine del giorno, prendendo atto della mia dichiarazione. Sarà mio debito di condurre a termine l'opera iniziata circa l'esame della tassa di fabbricazione degli alcool, della quale tassa senza impegnarmi sin d'ora all'abolizione, sono certo che si potrà ottenere un alleviamento, che la renda meno odiosa nell'applicazione e meno ostile, dirò, allo sviluppo di certe industrie. Pregherei quindi l'onorevole Nervo, per queste considerazioni e per questa promessa che gli faccio di presentare alla Camera il risultato del lavoro di questa Commissione, di voler ritirare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Nervo? Avverta che il suo ordine del giorno, essendo stato presentato dopo la chiusura della discussione generale, io posso accordarle la parola, soltanto perchè Ella dichiari se insiste o no nella sua proposta.

NERVO. A questa dichiarazione premetterò tuttavia che le osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze mi persuadono una volta di più che siamo qui per affrettare una discussione delle più gravi, la quale ci metterà sulla coscienza, la vigilia di Pasqua, un grande peccato mortale, se noi la terminiamo senza approfondire l'argomento di cui si tratta.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Nervo, se Ella si fosse maggiormente affrettata a trasmettere il suo ordine del giorno alla Presidenza, avrebbe potuto dire ciò che le pareva intorno al medesimo.

BIANCHERI. Mi pare che quest'ordine del giorno dell'onorevole Nervo abbia relazione ad una categoria speciale della tariffa, la quale si discuterà fra poco.

Ora l'onorevole nostro presidente ha pienamente

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

ragione di non permettere che quest'ordine del giorno venga svolto perchè stato presentato dopo la chiusura della discussione generale; ma potrebbe forse proporre all'onorevole Nervo di riservarsi a svolgerlo allora quando verrà in discussione la categoria cui il medesimo si riferisce, quella cioè che tratta degli alcool. In tal guisa l'onorevole presidente potrebbe conciliare l'esigenza giustissima dell'osservanza del regolamento col diritto che spetta all'onorevole Nervo.

PRESIDENTE. Io sono sempre agli ordini della Camera. Non ho quindi difficoltà alcuna ad ammettere per parte mia che l'onorevole Nervo svolga questo ordine del giorno, secondo la proposta che ho udito fare dall'onorevole Biancheri.

Ora do facoltà di parlare all'onorevole relatore sopra questa questione.

LUZZATTI, relatore. Io aveva già accennato nel mio brevissimo discorso che qui c'è una questione molto grave.

NERVO. È stata studiata.

LUZZATTI, relatore. Mi lasci parlare. Non è possibile lasciare il dazio sulla birra e sugli alcool quale è stabilito nella tariffa generale, senza coordinarlo colla tassa di fabbricazione. Siamo d'accordo in ciò, ma non è neppure possibile in questo momento fare un esame generico, senza un progetto preciso, sulla tassa di fabbricazione.

NERVO. E perchè non è stato fatto?

LUZZATTI, relatore. Perchè non si riferisce al dazio di confine, ma al sistema delle tasse di fabbricazione. È tutto un altro quesito.

La Commissione dichiara sin d'ora che non è questo il luogo di discutere il sistema della tassa di fabbricazione. È meglio parlar chiaro in materie così gravi.

PRESIDENTE. Ha la facoltà di parlare l'onorevole Nervo.

NERVO. Io ringrazio l'onorevole Biancheri della cortese osservazione espressa a mio riguardo, la quale, credo, è interamente conforme alle tradizioni della Camera.

Avendo fatto una proposta relativamente alla voce della tariffa che concerne l'alcool, mi riservo di svolgere i motivi di questo ordine del giorno quando discuteremo quella voce.

PRESIDENTE. Per conseguenza l'onorevole Nervo si riserva di svolgere il suo ordine del giorno alla categoria speciale.

Ora viene un secondo ordine del giorno dello stesso onorevole Nervo, il quale mi pare non si riferisca a nessuna categoria speciale, ma a tutta quanta la tariffa.

Ne do lettura:

« La Camera, considerando essere necessario agevolare al commercio nazionale il pagamento dei dazi doganali, invita il ministro delle finanze a studiare entro quali limiti e con quali modalità si possa autorizzare tale pagamento con effetti cambiari debitamente garantiti, a scadenza di due a 4 mesi con corrispondenti interessi, ed ove si possano conciliare gli interessi del Tesoro con quelli del commercio, a presentare durante la presente Sessione un progetto di legge inteso ad autorizzare l'applicazione di questo sistema. »

Chiedo all'onorevole ministro delle finanze, se accetta quest'ordine del giorno e conseguentemente l'invito in esso espresso.

MINISTRO PER LE FINANZE. Veramente, signori, in materie così gravi come sono queste, gli ordini del giorno, di cui si dà conoscenza al ministro e alla Commissione su bozze di stampa ancora umide, e presentate, dirò così, a bruciapelo, mettono necessariamente il ministro in qualche imbarazzo, poichè un ministro non è un dizionario vivente di tutte le disposizioni amministrative e regolamentari che possono influire a decidere sull'accettazione, o sul rifiuto, o sulla modificazione di una proposta relativa al servizio interno doganale, come è questa di cui si tratta.

Ma, ciò permesso, visto che nell'ordine del giorno dell'onorevole Nervo, avvi una riserva, che preme sia bene constatata, questa, cioè, che ove si possano conciliarsi gli interessi dell'erario con quelli del commercio, il ministro debba presentare un progetto di legge, io accetto l'ordine del giorno, atteso che dal suo tenore risulta che si lascia giudice il ministro per le finanze di questa conciliabilità tra gli interessi del tesoro e quelli del commercio.

Qualora io ravvisi che ciò possa farsi, stia sicuro l'onorevole Nervo che un'agevolezza di più al commercio io non vorrò di certo negarla; ma qualora io constatasti che proprio non lo si possa fare, io mi riterrei sciolto da questo impegno condizionato che assumo di eseguire il suo ordine del giorno.

PRESIDENTE. La Camera ha udito come il ministro delle finanze accetti condizionatamente quest'ordine del giorno.

Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, lo metto ai voti.

Dopo prova e controprova.

(È approvato.)

PRESIDENTE. Pertanto si procederà alla discussione delle disposizioni preliminari alla tariffa.

Domando all'onorevole ministro delle finanze se

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

accetti che la discussione si faccia sullo schema proposto dalla Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Poichè in queste che appaiono più quali modalità di dizione, che non divergenze, siamo andati d'accordo con la Commissione, presso la quale ebbi l'onore d'intervenire parecchie volte, consento che la discussione si faccia sul progetto della Commissione. Resta però inteso che vi sono alcuni punti, su cui dovrò brevemente intrattenere la Camera.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro si riserva dunque di ripresentare, come emendamenti, alcuni punti dello schema primitivo del ministero.

Ora leggerò gli articoli di queste disposizioni preliminari.

« Articolo 1. I dazi doganali si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare, nè in tutto nè in parte, per causa di avaria.

Le merci che per disposizioni speciali non possono essere introdotte nel regno, e quelle che dalla autorità competente sono giudicate nocive alla salute pubblica, devono essere distrutte o rimandate a spese dell'importatore. »

Do facoltà di parlare su questo articolo 1° all'onorevole Nocito.

NOCITO. Prendo la parola per combattere brevemente questo primo articolo delle Disposizioni preliminari, il quale a me pare contenere una violazione dell'equità e della moralità dell'imposta.

Basta leggere il primo comma di questo primo articolo, per convincersi di quanto asserisco.

I dazi doganali, dice l'articolo, si riscuotono senza aver riguardo allo stato delle merci; e non si possono condonare, nè in tutto nè in parte, per causa di avaria.

È un principio ovvio che l'imposta rappresenta la quota proporzionale di un determinato valore; dimodochè quando non esiste valore, l'imposta non ha ragione di essere, perchè dal niente non si fa niente. Per la medesima ragione, quando il valore diminuisce, deve diminuire l'imposta.

Dunque io non comprendo affatto come mai, allorchè una data mercanzia è riuscita appena a scampare al furore dei flutti del mare, e dopo che ha sofferto delle grandi avarie e per ciò perduto buona parte del suo valore, non comprendo, dico, come questa mercanzia debba essere sottoposta, appena entrata in dogana, ad un dazio forse superiore al suo stesso valore. Io non comprendo con quale giustizia si possa porre l'importatore nel bivio, o di gettare in mare la merce, o di soggiacere a nuove spese per trasportarla indietro.

Io ho considerate le ragioni che hanno consigliato

la Commissione e il Governo ad accettare codesto primo comma dell'articolo primo del disegno di legge, ma debbo dichiarare che esse non mi soddisfano punto. Dice la Commissione nella sua relazione: « Il primo articolo delle disposizioni preliminari, con cui si prescrive che le merci avariate, quando non siano nocive, debbano sopportare lo stesso dazio di quelle in istato perfetto, è la riproduzione di una disposizione iscritta nella tariffa attuale, la cui ragionevolezza si giustifica da sè. Qualora si entrasse nella via delle riduzioni in ragione dello stato men buono delle merci, i litigi tra i contribuenti e la dogana sorgerebbero ad ogni piè sospinto. Del resto una tariffa di dazi specifici non può e non deve tener conto dei cambiamenti di condizioni che l'avaria produce. »

Dunque, se mal non mi appongo, le ragioni sulle quali si fonda la Commissione sono tre: 1° che così era detto nella tariffa precedente; 2° che si tratta di dazi specifici; 3° che se si ammettesse il principio contrario, si aprirebbe la via ad infiniti litigi tra l'amministrazione doganale ed i contribuenti.

Intorno alla prima ragione io osservo che quantunque sia vero che qui si tratti di dazi specifici, è per altro vero ugualmente, che il dazio non viene ad essere imposto sopra una data mercanzia, in quanto costituisce una determinata specie, ma in quanto costituisce un determinato valore economico.

Per tal modo, quando il valore economico viene ad essere diminuito per una circostanza fortuita indipendente dalla volontà degli importatori, non so capire in che cosa possa fare difficoltà codesta assenza specifica della merce.

Quanto poi alla circostanza del trovarsi già tale disposizione nella tariffa precedente, io mi limito ad osservare che le leggi nuove si fanno precisamente per correggere gli errori delle leggi (*L'onorevole Luzzatti domanda la parola*) precedenti.

Dunque rimane solo la terza ragione, cioè restano a risolversi le difficoltà che potrebbero nascere tra l'amministrazione daziaria e gl'importatori.

Ora io credo che l'ufficio delle leggi sia appunto di risolvere tutte le difficoltà che si possano muovere contro l'attuazione di un principio; nè reputo il modo migliore di sciogliere i nodi quello di tagliarli.

Del resto a me sembra che lo stato della avaria non possa presentare difficoltà serie, dappoichè molte avarie si possono esaminare a colpo d'occhio, e a prima giunta calcolarsi l'importanza del danno. Qualora poi sorgessero delle gravi difficoltà, lo

stesso provvedimento che questo disegno di legge ha adottato nell'articolo 9, potrebbe benissimo venire applicato al caso di diminuzione di valore per effetto di avarie. Nell'articolo 9 si considera il caso di una questione che possa insorgere tra l'importatore e l'amministrazione daziaria in ordine alla specificazione di alcuni determinati articoli contemplati nella tariffa. Nell'articolo 10 si parla delle questioni che possono sorgere relativamente all'assimilazione di articoli non contemplati nella tariffa. Nell'uno e nell'altro caso si provvede al modo di risolvere la questione per mezzo di un collegio di periti. Se dunque il progetto di legge non si è lasciato arrestare dalle difficoltà che possono sorgere in materia di specificazione di articoli di mercanzia, non comprendo perchè queste debbano parere quasi insormontabili allorchè si tratta di quistioni relative allo stato delle merci danneggiate per effetto di avarie. Io credo, signori, che noi dobbiamo preoccuparci grandemente di questo stato di cose, perchè non dobbiamo costringere gl'importatori a deplorare la crudeltà delle nostri leggi assai più che la crudeltà degli elementi contro i quali hanno potuto combattere e vincere.

Io quindi faccio voti perchè la Commissione voglia recedere dal proporre il primo comma di questo articolo 1, e voglia invece considerare il caso in esso comma preveduto, a quello stesso modo con cui sono contemplati e risolti i casi previsti nell'articolo 9 e nell'articolo 10 delle disposizioni preliminari della tariffa.

PRESIDENTE. Fa una proposta, onorevole Nocito?

NOCITO. Faccio un voto; se la Commissione lo accoglie, sta bene, se no, lo ritiro.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

LUZZATTI, relatore. La Commissione è dolente di non potere accogliere questo voto dell'onorevole Nocito. Le leggi doganali provvedono già con molta larghezza. Si può riesportare una merce quando è in deposito: inoltre si può, a tenore del decreto del 1875 e di una legge successiva, fare anche la cernita di queste merci nei punti franchi e in certi altri depositi speciali, e non si paga il dazio che su quella parte della merce che s'introduce nel consumo nazionale. Ma, quando una merce ha pagato il dazio, il sottoporla a nuovi esami, il consentire la facoltà di restituire quella parte di dazio la quale fosse determinata dalle avarie, è un metodo pieno di pericoli. Dirò una sola ragione molto pratica, la quale io spero che ottenga qualche effetto anche sull'animo dell'onorevole Nocito. Ci sono delle merci che pagano un dazio altissimo, per esempio gli zuccheri. Ora, supponga che alcuni speculatori raccolgano

degli zuccheri avariati per farsi restituire il dazio (in certi momenti potrebbe essere un buon affare); a quali pericoli si esporrebbe la finanza dello Stato!

Nè potremmo noi accettare quell'assimilazione all'articolo 9 ed all'articolo 10 che l'onorevole Nocito faceva, perchè si darebbe di nuovo a periti di dogana la facoltà di esaminare il valore, diminuito per effetto dell'avaria, e si tornerebbe a quei guai che furono più volte accennati alla Camera.

Io lo pregherei di non insistere su questo voto, osservando ancora che la Commissione, a tranquillità sua, ha voluto interrogare la direzione generale delle gabelle, per vedere se ci fosse modo di rendere più razionale quest'articolo. Ma, dopo le conferenze coi rappresentanti delle gabelle, si è persuasa di non potere introdurre un miglioramento in questo articolo 1. Ha interrogato anche l'onorevole ministro, il quale dopo aver ponderata la cosa, ha dichiarato di mantenere l'articolo qual è.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dirò poche parole soltanto per riferirmi a quelle considerazioni che ha fatto l'onorevole Luzzatti e che già io ebbi l'onore di svolgere davanti alla Commissione.

Se quest'articolo non si ammettesse, le simulazioni ed avarie per frodare il dazio sarebbero così ingegnose e sottili, che tanto varrebbe rinunciare a gran parte dei prodotti daziari. Le cose dette dall'onorevole Luzzatti sugli zuccheri e qualche esperienza che si è fatta in proposito riguardo anche a prodotti d'altra natura, ci fanno convinti che senza quest'articolo le finanze si troverebbero in una grande incertezza riguardo ai redditi doganali, e tanto varrebbe non discutere della entità dei dazi. Prego quindi la Camera di non accettare questa proposta dell'onorevole Nocito. (*Movimenti dell'onorevole Nocito*)

Una voce. Non ha fatto proposte.

MINISTRO PER LE FINANZE. Non c'è da sorridere, nè da tentennare il capo; sono qui per udire e rispondere.

Questo disegno di legge, come si vedrà più avanti, ammette un arbitrato di persone tecniche nelle contestazioni che possono insorgere tra gl'importatori e la dogana. Se accadesse un caso in cui assolutamente non si credesse dovuto il dazio per circostanze intrinseche alla natura della merce, l'importatore potrebbe sempre rivolgersi al collegio dei tecnici per far decidere la questione, come è stabilito agli articoli 8 e 9. Quindi, anche per questa considerazione, prego l'onorevole Nocito a non voler insistere, ed in ogni caso prego la Camera di non voler accettare questa modificazione.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

NOCITO. Dichiaro di non insistere nel mio voto, perchè non intendo che per fatto mio la discussione di questo disegno di legge debba essere ritardata. Peraltro dichiaro che dalle osservazioni fatte dall'onorevole Luzzatti e dall'onorevole ministro per le finanze, l'animo mio non ha ottenuto quella pace che si aspettava. Io ho parlato delle diminuzioni del dazio per effetto delle avarie prima che il dazio fosse pagato, e quindi non è possibile il caso di frode immaginato dall'onorevole Luzzatti. D'altronde se in ogni altro genere la legge trova modo di scoprire le frodi, perchè proprio in questo caso dovrà ritenersi inetta a prevenire gl'inganni? Ripeto, per altro, che non avendo io in questa materia la sapienza del ministro delle finanze, nè la sapienza e l'esperienza dell'onorevole relatore, dichiaro di recedere dal mio voto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Poteva quindi risparmiarsi di esprimerlo.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, metto ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Ora debbo far notar alla Commissione che è incorso un errore nella numerazione degli articoli delle disposizioni preliminari da essa modificate.

Do poi notizia alla Camera che l'onorevole Nervo propone si riprendano gli articoli 2, 3 e 4 delle disposizioni preliminari alla tariffa doganale, quali erano stati proposti dal Ministero, sopprimendo per altro l'ultimo comma dell'articolo 4 del progetto di legge, due cose che hanno correlazione fra loro.

L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare, presentando gli articoli del progetto ministeriale come emendamenti.

NERVO. Mi rincresce grandemente di dover fare questa proposta, colla quale sembra che io voglia oppormi alla proposta della Commissione e dell'onorevole ministro delle finanze. Ma qui, o signori, come ben vedete, si tratta di approvare a passo di corsa una tariffa generale doganale, che implica le più gravi questioni d'ordine economico, commerciale e finanziario. Se noi, seguitando l'esempio d'alcuni or ora dall'onorevole relatore, di affrettare la discussione senza approfondire le materie che ci cadono sotto gli occhi, acceleriamo questa discussione, noi arriveremo alla fine di questo grave progetto di legge coll'adozione di provvedimenti i quali, a mio avviso, non potranno non nuocere assai al paese; lo dico francamente.

Nel progetto ministeriale la questione delle tare aveva formato oggetto di proposte tendenti a stabilirne in modo preciso le modalità, onde il commercio sappia regolarsi negli acquisti e nelle vendite che giornalmente fa.

Il disegno di legge ministeriale riproduce, come potete notare, le modalità della tariffa generale oggidì ancora vigente, che io ho qui sott'occhi, e quelle stabilite per i zuccheri in seguito alla legge 1877, modalità che hanno l'esperienza di vari anni, e che devono già aver fatto conoscere all'amministrazione gli inconvenienti cui può dar luogo la loro giornaliera applicazione.

Io non mi dissimulo che cotesta questione delle tare presenta varie difficoltà, e che le tare contemplate nella tariffa doganale attuale non possono ancora essere l'espressione del meglio che si possa desiderare in questa materia. Ma, dallo ammettere questo fatto, al venire a considerare le tare attuali come assolutamente inaccettabili (come parmi voglia significare la proposta della Commissione), ci corre un grandissimo tratto. Io non posso spiegarmi, o signori, come mai, a soli pochi giorni di distanza dalla presentazione di un progetto studiato dall'amministrazione dal 1872 (imperocchè non dobbiamo dimenticare che l'inchiesta industriale aveva segnalato alla amministrazione tutti i guai, tutti i giusti lamenti del commercio rispetto alle tare), si possa considerare cotesto progetto così difettoso da farlo mettere in disparte, al momento in cui la Camera ne intraprende la discussione.

Io non posso spiegarmi come questa materia, intorno alla quale deve aver fatto un profondo ed accurato studio l'amministrazione delle finanze, soprattutto durante gli anni 1876 e 1877, possa ora essere considerata dalla Commissione nostra come non rispondente allo scopo, e quindi come inaccettabile.

La risoluzione presa dalla Commissione di non ammettere il progetto ministeriale riguardo alle tare, e l'adesione dell'onorevole ministro delle finanze all'avviso della Commissione mi mettono in un dubbio gravissimo, inducendomi a credere che l'amministrazione passata non abbia realmente rivolto alcun serio studio a questo argomento.

Io scuso l'onorevole ministro delle finanze, il quale, giunto testè al potere, dichiarò di non aver potuto studiare a fondo questa complicata materia, e quindi esita a pronunciarsi sulle proposte che noi possiamo fare per migliorare questo disegno di legge. Ciò risponde all'alto concetto che egli si è fatto della responsabilità che gli incombe. Ma, dopo tutto ciò, e soprattutto a fronte del dubbio di cui ho testè fatto cenno, io non posso omettere di chiamare l'attenzione della Camera sopra questa materia, che tocca importanti e numerosi interessi di tutto il commercio del regno.

Dico che non posso a meno di chiamare l'attenzione della Camera su questo punto, poichè la rela-

zione della Commissione è troppo laconica in proposito, e non risponde alla gravità dell'argomento, mentre, per altra parte, se noi lasciassimo la questione delle tare in sospenso, noi manterremmo il paese nell'incertezza del sistema che sarà applicato in tutte le transazioni che al commercio succederà di fare, finchè venga emanato un provvedimento definitivo che stabilisca nuove tare.

Il solo dubbio che si verifichi un simile fatto m'induce a proporre di riprendere il progetto ministeriale, e ad oppormi alla proposta della Commissione ch'è quella di lasciare all'amministrazione l'incarico di provvedere con un decreto reale.

La mia proposta, credo bene accennarlo, non è quindi dettata da diffidenza verso l'amministrazione della finanza, nè verso l'attuale suo capo.

Ma, pur facendo eco alle savie osservazioni dell'onorevole ministro delle finanze, che una così complicata materia non può decidersi, seduta stante, su due piedi, quando sono presentati degli emendamenti; osserverò a mia volta che egli è troppo sperimentato nelle cose del commercio, per non convenire con me sulla grave inconvenienza di lasciare il commercio stesso nell'incertezza intorno al sistema ed alle modalità con cui il Governo intende regolare la materia delle tare, finchè non venga provveduto con apposita legge.

Una voce. Domando la parola.

NERVO. Ora, siccome questa materia è già stata regolata, sebbene difettosamente, fin dall'epoca in cui fu sancita la tariffa generale, oggidì ancora in vigore; siccome per gli zuccheri, che sono anche una parte rilevante delle nostre importazioni, furono nello scorso anno stabilite apposite norme per le tare, mentre quelle proposte col progetto ministeriale non diversificano di molto, ma sono anzi nella quasi totalità identiche a quelle ora in vigore, io non so perchè non si potrebbero mantenere le tare attuali fino ad un prossimo provvedimento sulla materia, e non saprei spiegarmi perchè noi ci faremmo ad affrontare la responsabilità di una deliberazione, la quale lascierebbe il commercio del paese nell'ignoto con grave suo danno.

Per non abusare dei momenti della Camera, io riassumo le mie osservazioni, pregando l'onorevole ministro delle finanze di voler ponderare la portata di questa proposta della Commissione, della quale io pure scuso la fretta per la necessità in cui è stata posta dal malaugurato e dannoso sistema, invalso presso di noi, d'intraprendere la discussione di importanti questioni alla vigilia dell'epoca in cui la Camera è solita prendere qualche giorno di vacanza.

Ma, dopo questa dichiarazione, io dico che abbiamo il paese che ci guarda, e che aspetta da noi

risoluzioni pratiche e serie; laonde la fretta non ci deve far dimenticare i suoi gravi interessi.

TORRIGIANI. Il pensiero svolto dall'onorevole Nervo era anche il mio, come stimai dovere accennarlo ieri all'onorevole ministro delle finanze. È un pensiero che è stato espresso, secondo me, chiaramente ed esattamente dall'onorevole relatore, là dove parlando della questione delle tare, dice: « Dopo quest'articolo primo si affaccia tosto la *spinosa* questione delle tare. » E veramente bisognerebbe che le spine pungessero il meno possibile, quando si parla di produttori e consumatori.

Ora, all'onorevole presidente della Camera espressi ieri il desiderio di prendere la parola su questa questione, ma egli mi osservò che l'onorevole ministro delle finanze si era messo d'accordo colla Commissione perchè fosse soppresso l'articolo.

Io avrei preso la parola all'articolo 3 del progetto di legge, al quale credo s'abbia a fare una aggiunta per la soppressione dell'articolo 2: ma quello che mi preme, poichè la Commissione si è occupata di questo argomento di grandissima importanza, è di rivolgere una domanda all'onorevole ministro.

Crede egli di dover mantenere in vigore l'intero articolo 4, categoria C, della legge 19 aprile 1872, il quale dispone precisamente sulla tariffa delle tare come tutti conoscono, od intende modificarlo? E se ha in animo di modificarlo, ha già riflettuto quali emendamenti stimi conveniente introdurre?

Siccome vedo nella parte dell'articolo 2 relativa alla questione delle tare che « i dazi doganali di esportazione si percepiscono sul peso lordo » questa è cosa appunto che a me sembra meritare molta considerazione.

L'articolo poi soggiunge che: « quelli di importazione, salvo le eccezioni stabilite per gli zuccheri e quelle dichiarate nella tariffa, si riscuotono sul peso netto reale per le merci tassate più di lire 40 per ogni cento chilogrammi, sul peso netto legale per le merci tassate più di lire 20 e fino a lire 40, sul peso lordo per le altre. »

Io prego l'onorevole ministro d'illuminarmi a questo riguardo, perocchè adesso noi passiamo dai dazi *ad valorem* ai dazi specifici, intorno ai quali discorsi già quando si trattò della convenzione colla Francia.

Ora io domando: se realmente si dovesse applicare il dazio nel modo che è disposto da questo articolo, non riuscirebbe ciò soverchiamente dannoso per i consumatori che hanno minori mezzi?

Del resto, l'onorevole ministro farà bene ad accennare quale sia la via da seguire e se fosse il caso potrebbe aggiungersi all'articolo in discussione:

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

« anche conservando la legge del 1872. » Però l'onorevole relatore, pochi momenti fa, disse, ed io gliene do lode, dovrebbe essere brevissimo il tempo che ci separa dalla presentazione del decreto, come appunto è accennato all'articolo 4 della legge. Ciò malgrado, temo che realmente non sarà emanato prima del 1880, perocchè allora soltanto l'esperienza avrà dimostrato a quali evenienze dannose per i consumatori e i produttori sarà necessario di provvedere; ciò che ora la Camera non conosce, ma che pure ha il diritto anzi il dovere di conoscere.

Per la qual cosa mi unisco all'onorevole Nervo nel sollecitare una risposta dall'onorevole ministro delle finanze, prima che venga il disegno di legge sul quale io intendevo di parlare.

Spero che l'onorevole ministro non dimenticherà questa parte importantissima della questione.

LUZZATTI, relatore. La questione delle tare è proprio una delle più spinose.

Vi sono due sistemi che paiono i più semplici, ma che in realtà sono più complicati, come succede in siffatti argomenti nei quali l'apparenza contrasta spesso colla realtà.

Secondo alcuni si dovrebbe tassare al netto, ma questo metodo richiederebbe che si spogliasse ogni merce de'suoi involucri e con ciò si occuperebbe un grandissimo spazio nelle dogane.

Altri hanno suggerito di tassare al lordo, ma questo avrebbe gravissime difficoltà di diversa specie, segnatamente per le merci le quali sono già sottoposte a un dazio molto grave. L'idea media è quella delle tare legali.

Nel 1872 fu presentato a fine di fiscalità quel disegno di legge che ha ricordato l'onorevole Torrigiani. Allora si voleva far legna di ogni fuscello e, poichè le dogane c'impedivano di esacerbare i dazi, si aggravò la mano su questa parte delle tare, nella quale i trattati di commercio non ci vincolavano e ci consentivano una certa libertà. Allora si introdussero quelle tare sui coloniali che furono nocevoli al commercio di quelle derrate, ed io in questa Camera, quando l'onorevole Depretis presentò il progetto di legge che ha aggravato il dazio sugli zuccheri, proposi che si temperasse in questo punto la legge del 1872.

Ma poi è avvenuto che le Camere di commercio adunate qui in Roma hanno discusso insieme colla direzione generale delle gabelle questa questione tutta tecnica delle tare, della quale la Commissione dell'inchiesta industriale, ricordata dall'onorevole Nervo, non poteva occuparsi. È una materia speciale che bisogna sottoporre a prove e riprove. Che cosa si può sapere se il tale involucro deve rappresentare il cinque, il dieci o il quindici per cento nella tara?

La sola esperienza decide. Allora le Camere di commercio avevano fatto un certo progetto che ho qui, di cui l'iniziativa lodevole era partita dalla direzione generale delle gabelle. Il ministero, quando presentò alla Camera questo progetto, non accolse la proposta delle Camere di commercio e della direzione generale delle gabelle, perchè temette, come ho detto nella mia relazione, l'ignoto degli effetti fiscali di questa riforma. È certo che l'attuazione di tale provvedimento risponderebbe ai desiderii medii del commercio, ma forse si è temuto che la perdita fiscale fosse soverchia.

La Commissione ha ricevuto parecchie domande intorno alla riforma delle tare. Affluirono da Genova, da Milano e da altre parti d'Italia. Persino fabbricanti esteri ricorsero a noi. Il signor Wegwood ci ha presentato un'istanza sulle tare della ceramica che noi abbiamo creduto di accogliere. Così, mentre nel Parlamento inglese non si riceverebbero petizioni estere, noi invece più liberali abbiamo accettata la petizione che ci veniva da un fabbricante inglese.

La Camera non ci condannerà se non abbiamo avuto il tempo di fare un esame maturo, profondo di una questione così delicata, tanto più che questo esame non si sarebbe potuto fare in un gabinetto della Camera. Bisognava iniziare un'inchiesta e con molta pazienza. E molto probabilmente ognuno di noi si sarebbe sentito non idoneo a questo ufficio, il quale è più adatto a uomini tecnici, a doganieri che hanno perizia e notizia continua delle tare.

La Commissione ha creduto che il meglio sia rimettersi al Ministero perchè provveda, raccogliendo il tesoro di tutte le esperienze. Ei lo presenterà alla Camera corredato di tutte le notizie, di tutte le illustrazioni opportune, nella revisione daziaria del 1880.

Ma l'onorevole Mussi, preoccupato del soverchio ritardo nel sottoporre all'esame nostro una materia così delicata, ha detto l'altro ieri che gli pareva imprudente questa facoltà concessa per sì lungo tempo. La Commissione vi ha già dichiarato oggi che essa avrebbe limitato il tempo, obbligando con un articolo addizionale il Ministero a presentarci la riforma delle tare entro il gennaio 1879.

Però il nostro collega Lualdi ci fa osservare che, trattandosi di materia così delicata, il procedimento consigliato dalla Commissione è il più logico, ma bisogna restringere ancora più il tempo accordato all'amministrazione, a fine che questa materia sia al più presto possibile sottoposta all'esame del Parlamento; ed io aggiungo: anche a fine di moderare gli appetiti fiscali, i quali si possono

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

suscitare nel Ministero, avendo la balia per un certo tempo di disporre di questa materia.

Spero che l'onorevole ministro delle finanze darà tali assicurazioni che persuaderanno la Camera della sua ferma volontà di non esacerbare le tare a fine di fiscalità nel tempo breve in cui saranno lasciate alla sua balia. Ma ad ogni modo, la Commissione per acquietare anche i dubbi dell'onorevole Torrigiani e speriamo, fino ad un certo punto, quelli dell'onorevole Nervo, se il ministro credesse di poterla accogliere, gli farebbe la domanda che entro il novembre di quest'anno fosse presentato il decreto reale delle tare da essere convertito in legge dal Parlamento.

In tal guisa noi concediamo all'amministrazione il tempo necessario per un esame così grave; lasciamo a tutti i commercianti d'Italia, che conoscono questi vari disegni, la facoltà di discuterli nelle loro Camere di commercio, e non pregiudichiamo la cosa se il ministro ci dà la promessa, che egli non esacerberà in nessuna guisa le tare, in questo tempo in cui rimangono affidate alla sua discrezione. In novembre, con animo più tranquillo, e con corredo di notizie sicure, potremo deliberare su questa grave materia. (*Approvazione*)

MINISTRO PER LE FINANZE. L'onorevole Luzzatti faceva notare testè alla Camera, e con molta ragione, come questa materia delle tare sia spinosa e difficile (sono le parole della relazione) così da reclamare un esame maturo e profondo, che egli credeva impossibile compiere nel gabinetto di una Commissione, e nella brevità del tempo in cui la Commissione ha dovuto riferire alla Camera.

L'onorevole Torrigiani, che mostra di conoscere a menadito tutta la legislazione doganale precedente (e questo gli fa molto onore), viene a domandare ad un ministro, che da pochi giorni, e potrei quasi dire da poche ore, ha l'onore di sedere su questo banco, se ha meditato a lungo su questa questione, sulla quale mi permetto osservare che si sta ancora meditando nel commercio italiano, e ancora si discute dalle Camere di commercio. Avrei potuto meditarvi teoricamente stando qui seduto cinque ore al giorno; ma non avrei allora assistito alle obiezioni degli oratori, e non avrei potuto portare apprezzamenti sugli argomenti in discussione.

D'altronde l'onorevole Torrigiani poteva ben credere che io, il quale da quei banchi (*Accenna a Sinistra*) ho deplorato, che le strettezze della finanza abbiano, in un difficile momento, indotto l'onorevole mio predecessore Sella a rendere alquanto più aspra la nostra legislazione doganale, con questa legge del 1872, il cui articolo 4 ha citato l'onorevole Torrigiani, egli, dico, poteva ben farmi l'onore

di credere, che io non avrei voluto rincarire su quanto fece l'onorevole Sella; e che non vorrei essere un giorno rimproverato dall'onorevole Torrigiani, o da chicchessia, di aver aumentate quelle difficoltà, che lo stesso onorevole Luzzatti ravvisa, e che furono già avvertite dalle Camere di commercio riunite in Roma.

Ora, siccome la Commissione propone che il Governo assuma l'impegno di presentare un decreto reale, da convertirsi in legge, per regolare la materia gravissima delle tare, e siccome il Governo ha dichiarato prima alla Commissione, e poscia ripetuto ora alla Camera, che è disposto ad accettare l'impegno di presentare questo progetto di legge, io, quantunque appaia breve il tempo, (non rimanendo dell'anno se non poco più di otto mesi per raccogliere tutti gli elementi che la pratica, il tecnicismo sperimentale, dirò così, degli uomini più competenti nel paese possono fornire al Governo onde mettere in evidenza alcune importanti questioni relative alla valutazione delle tare, in vantaggio del commercio) quantunque, dico, non sia molto largo il tempo a decorrere fino alla fine dell'anno, aderisco anche all'ottima proposta degli onorevoli Luzzatti e Lualdi, di provocare, cioè, prima che termini il corrente anno 1878, un decreto reale, che sarà poi discusso dalla Camera per esser convertito in legge, nel quale si terrà conto non solo delle manifestazioni autorevoli emesse dalle Camere di commercio riunite in Roma, alle quali ha accennato testè l'onorevole Luzzatti, ma benanche di quelle indicazioni e di quei suggerimenti pratici, che potranno venire dal commercio italiano, al quale il Governo non mancherà di rivolgersi mediante le Camere di commercio o altrimenti, per essere illuminato sui desideri delle varie regioni d'Italia in questa materia.

Credo che l'onorevole Torrigiani possa essere soddisfatto di queste mie dichiarazioni, come pure l'onorevole Nervo; e spero che tutti e due vorranno, con la competenza che hanno in questa materia, portare il loro contributo di lumi all'amministrazione, suggerendole qualche cosa di pratico anche fuori di questo recinto.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Nervo nel suo emendamento?

NERVO. Mi permetta due parole.

PRESIDENTE. Brevissime, perchè non potrei permetterne di più.

NERVO. Come vede l'onorevole presidente, si tratta di una questione molto grave.

Io debbo premettere che non ho inteso di fare appunto nè alla Commissione, nè all'onorevole ministro, perchè non abbiano proposto qualche cosa

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

di definitivo e di attendibile per la materia delle tare.

Ho voluto soltanto esprimere il mio rammarico che l'amministrazione delle finanze, dal 1872 fino a tutt'oggi, e particolarmente negli ultimi due anni durante i quali lo studio dei trattati di commercio è stato più attivo, non abbia avuto mezzo di completare i suoi studi per risolvere cotesta grave questione contemporaneamente a quella delle tariffe doganali.

Premessa questa dichiarazione, io pregherei l'onorevole ministro delle finanze di favorirmi uno schiarimento per tacitare la mia coscienza riguardo al voto che egli domanda alla Camera sopra questa questione.

Finchè l'onorevole ministro non abbia, come ha giustamente osservato, avuto tempo sufficiente per studiare la materia e concretare un progetto, quali tare saranno applicate dall'amministrazione delle dogane? Saranno applicate le tare della tariffa ora in vigore, ovvero quelle contemplate nel progetto ministeriale che ci sta dinanzi, oppure il giorno in cui andrà in vigore la nuova tariffa doganale, verranno eziandio applicate nuove tare già predisposte dall'amministrazione?

In questo secondo caso queste nuove tare devono essere già belle e pronte presso l'amministrazione, imperocchè essa sarebbe nella impossibilità materiale di rinnovare uno studio completo della materia nell'intervallo di tempo che precederà la pubblicazione della nuova tariffa doganale. Se l'amministrazione ha già in pronto la tariffa per le nuove tare, perchè non ce le fa conoscere? E se la cosa sta diversamente, allora tanto vale approvare le tare che sono nel progetto ministeriale di legge che riproducono le cifre della tariffa ora in vigore.

Io prego l'onorevole ministro e l'egregio relatore a volermi dare delle spiegazioni in proposito, onde la Camera sappia se, durante il periodo di tempo che trascorrerà prima che le nuove tare siano approvate da apposita legge, il commercio del paese non sia esposto all'eventualità di una dannosa incertezza sul trattamento che gli è serbato, alla eventualità di vedere applicare per decreto reale nuove tare diverse da quelle ora in vigore come da quelle contemplate nel progetto ministeriale che ci sta dinanzi; oppure se il commercio può fin d'ora essere assicurato che saranno sino a quell'epoca applicate le tare attualmente in vigore.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dichiaro all'onorevole Nervo ed alla Camera potere il commercio rimanere tranquillo che fino alla emanazione di questo decreto riguardante la materia delle tare, verranno applicate le tare attuali, ossia verrà seguito il si-

stema delle tare attuali senza veruna variazione. Se variazione ci fosse, non sarà mai in senso restrittivo e a danno del commercio.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo insiste nel suo emendamento?

NERVO. Ringrazio l'onorevole ministro, faccio assegnamento sulla promessa da lui fatta e ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Torrigiani...

TORRIGIANI. Mi dichiaro soddisfatto in seguito alle dichiarazioni del Ministro delle finanze, ma vorrei che egli aggiungesse ancora un'idea sola, che pure mi tranquillerebbe molto di più, ed è quella appunto su cui insisto...

PRESIDENTE. Le faccio osservare, onorevole Torrigiani, che non vi ha più tale argomento in discussione, dappoichè l'onorevole Nervo ha ritirato il suo emendamento. Di che intende Ella discutere?

TORRIGIANI. Non voglio discutere: siccome peraltro l'onorevole ministro ha avuto la cortesia di rispondere a quello su cui lo aveva interrogato, ma pure lasciò senza risposta alcuna delle mie domande, così, se l'onorevole presidente e la Camera me lo permettono, io torno a dire che, riscuotendo il dazio sul *peso lordo* per le merci tassate di sotto alle lire 20 per 100 chilogrammi, credo e ritengo si arrechi un danno gravissimo ai consumatori, e massimamente ai più poveri.

Del resto lodo l'onorevole Luzzatti e l'onorevole ministro per la speranza che ci hanno data di poter avere il decreto reale già in novembre senza farci aspettare fino al 1880. Mi lusingo che allora saranno soddisfatti tutti i nostri voti su questo soggetto. Per conseguenza, non esistendo più l'articolo, cade lo scopo della sua osservazione.

Il Ministero ha accettato che la discussione fosse fatta sul progetto della Commissione; quindi non è il caso di più discutere il tenore dell'articolo che egli rilegge alla Camera. Egli può combatterne l'abolizione, se vuole, come faceva l'onorevole Nervo, il quale si sembra acquietato alle dichiarazioni del ministro; ma insistere a dilucidazione di un capoverso di un articolo che per me non esiste, avendo accettata l'abolizione proposta dalla Commissione, parmi che sia un inceppare i lavori della Camera.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi spiace di non avere prima con una sola frase risparmiato queste osservazioni all'onorevole Torrigiani. Mi era sfuggita. Egli probabilmente legge il progetto ministeriale; ma se leggesse il progetto della Commissione, si avvedrebbe che l'articolo, cui accenna, rimane soppresso; e quindi la questione, delle merci tassate più di lire 20 sino a lire 40, non esiste, perchè l'articolo 2 ministeriale scompare dal progetto di

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

legge della Commissione, sul quale il Governo ammise che si svolgesse la discussione.

TORRIGIANI. Ringrazio l'onorevole ministro...

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Scusi, la questione è come l'ha posta il presidente: non v'era più argomento di discussione, dal momento che l'onorevole Nervo aveva ritirato il suo emendamento, perchè gli articoli 2, 3 e 4 del progetto ministeriale sono stati ritirati per accordo tra il Ministero e la Commissione, ed ora si discute il progetto della Commissione.

Passeremo quindi all'articolo 2 del progetto della Commissione, che corrisponde al 5 del progetto ministeriale.

Ne do lettura.

« Art. 2. Se in una o più casse presentate per essere sdoganate e appartenenti a una sola spedizione, si trovano diversi pezzi di merci, i quali insieme riuniti costituiscano un oggetto specialmente nominato dalla tariffa, tali pezzi, abbenchè presentati separatamente, devono tassarsi come l'oggetto che sono destinati a formare. »

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 3. Nel caso di variazioni ai dazi portati dalla tariffa, si applicano :

« a) alle merci provenienti da paese estero e dai depositi doganali o dai magazzini generali, i dazi preesistenti, solo quando prima dell'attuazione dei nuovi dazi sia stata consegnata in dogana la dichiarazione per introduzione in consumo, e sia inoltre stata presentata la merce. Si considera come presentata in dogana la merce esistente a bordo della nave ancorata in porto, purchè sia stato consegnato il manifesto ;

« b) alle merci destinate a paese estero, i dazi esistenti al momento della consegna della bolletta di uscita ;

« c) alle merci provenienti da sequestro, i dazi esistenti nel giorno in cui sono vendute o rilasciate sia con cauzione, sia in conseguenza della definizione del processo :

« d) alle merci formalmente abbandonate o non ritirate in tempo, vendute a profitto dello Stato, i dazi esistenti nel giorno della vendita ;

« e) alle merci estere provenienti da naufragio, i dazi esistenti nel giorno della vendita ;

« f) alle merci in transito o altrimenti circolanti, per le quali non sia pervenuto il certificato di scarico, i dazi esistenti alla scadenza del tempo assegnato nella bolletta di cauzione ;

« g) alle merci in transito, per le quali sia stata ottenuta la permanenza nello Stato, i dazi esistenti

nel giorno in cui vien presentata la dichiarazione di sdoganamento. »

Non essendovi iscritti, e nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti questo articolo.

(È approvato.)

« Art. 4. Il contribuente e il Governo hanno reciprocamente diritto a risarcimento per le differenze provenienti da errore di calcolo nella riscossione, o da erronea applicazione delle tasse indicate in questa legge, purchè ne sia fatta dimanda nel termine di due anni.

« Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta. L'Amministrazione però conserva ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

« Queste prescrizioni speciali non hanno luogo nel caso di frode.

« Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso, senza che occorran domande degli interessati. »

A quest'articolo l'onorevole Nervo propone che nell'ultimo alinea, dopo la parola rimborso, siano aggiunte le parole: dell'autorità locale di finanza.

Domando alla Commissione se accetta quest'aggiunta.

LUZZATTI, relatore. L'accetto, poichè l'onorevole Nervo traduce nella legge una mia raccomandazione fatta nella relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta ?

NERVO. Permetta, spiego il motivo...

PRESIDENTE. Lasci prima che il ministro dichiari se l'accetta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Bisognerebbe che l'onorevole Nervo spiegasse che cosa intende per autorità locale di finanza.

LUZZATTI, relatore. L'intendenza.

MINISTRO PER LE FINANZE. Vi sono delle autorità locali di finanza che non potrebbero, neanche volendo, provvedere al rimborso.

Se egli intende per autorità locale di finanza l'Intendenza di finanza, dalla quale dipende la tesoreria provinciale, io accetto; ma se per autorità locale di finanza intende anche un ricevitore di dogana, il quale non può, secondo la legge di contabilità, eseguire rimborsi, allora la sua proposta io non potrei accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Nervo ha facoltà di parlare.

NERVO. Sarò brevissimo.

L'onorevole ministro dichiara che non ha difficoltà di accostarsi alla mia proposta, se la facoltà, che io propongo di dare all'autorità locale di fi-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

nanza, sarà affidata a quel funzionario che nelle singole provincie riunisce somiglianti attribuzioni delegate dal ministro di finanza. È naturale che la cosa non può essere diversamente: questo è appunto ciò a cui io miro colla mia proposta.

Il funzionario a cui alludo è l'intendente di finanza.

Se l'onorevole ministro crede che nella mia proposta ciò non sia ben chiarito, io non ho difficoltà a modificarla.

MINISTRO PER LE FINANZE. Bisogna precisare qual sia l'ufficiale finanziario che deve provvedere al rimborso. Si potrebbe dire, mi pare, « dall'intendente di finanza nella cui giurisdizione risiede la dogana. » È questo che intende dire l'onorevole Nervo?

NERVO. Precisamente.

MINISTRO PER LE FINANZE. Allora io ammetto che possa dirsi: dall'intendenza locale di finanza.

PRESIDENTE. Rileggo l'ultimo comma dell'articolo come è stato emendato:

« Qualora la revisione delle bollette chiarisca errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, si provvede al rimborso dalla locale intendenza di finanza, senza che occorranò domande degli interessati. »

Chi approva questo ultimo comma così emendato, è pregato di alzare la mano.

(È approvato.)

Ora metto ai voti l'intero articolo. Chi lo approva si alzi.

(È approvato.)

« Art. 5. È istituito presso il Ministero delle finanze un collegio di periti. Il numero, i requisiti dei componenti il collegio, e i compensi ad essi spettanti sono determinati con decreto reale sulla proposta del ministro delle finanze. »

In questo articolo 5 l'onorevole Nervo propone questa aggiunta:

« Presso le direzioni delle più importanti dogane del regno sarà istituito con decreto reale un consiglio speciale per la sollecita definizione dei reclami, i quali per la loro minore importanza non debbano, a termini del regolamento doganale, essere decisi dal Ministero delle finanze. »

Domando se la Commissione accetta questa aggiunta.

LUZZATTI, relatore. La Commissione ha esaminato parecchie petizioni che le vennero dalla Camera di commercio di Genova e da quella di Napoli intorno a questa materia, ed esprimerebbe il voto che il Ministero studiasse se si potessero costituire questi uffici locali, non già per definire i dissidii, ma a titolo di consultazione e d'informazione.

Se l'onorevole Nervo si appaga di questo voto, e

se il ministro lo accetta, si potrebbe andare avanti; ma così, in questi termini, come lo propone l'onorevole Nervo io non posso prevedere le conseguenze. Temo che si romperebbe l'unità delle deliberazioni in una materia così grave, e dalla molteplicità dei criterii nascerebbero confusioni e guai.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non accetta l'aggiunta dell'onorevole Nervo così come è scritta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi permetta.

PRESIDENTE. Scusi, mi permetta prima di domandare se sia appoggiata.

Coloro che la appoggiano sono pregati di alzare la mano.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, do la parola all'onorevole Nervo perchè svolga la sua aggiunta.

NERVO. Io non abuserò dei momenti preziosi della Camera.

Come i miei colleghi avranno potuto avvedersi, qui la Commissione ha, molto opportunamente, sollevata una questione di decentramento amministrativo nell'organizzazione dell'amministrazione finanziaria. Quantunque la finanza poco si presti al decentramento, tuttavia io sono lieto di aver veduto la Commissione soffermarsi sopra quest'argomento; imperocchè nei rapporti che il commercio ha continuamente coll'amministrazione delle dogane, succede tutti i giorni che si sollevino questioni per la interpretazione della tariffa doganale, sia per le assimilazioni, sia per determinare la qualità degli oggetti tassati, sia per altre cause e via dicendo.

Ora, come ben sapete, queste questioni non sono ordinariamente decise dai direttori speciali delle dogane, ma devono essere riferite all'amministrazione centrale, e danno luogo ad un continuo carteggio colla medesima, lo che diventa molto oneroso per i contribuenti, ai quali accade sovente di attendere lungamente la decisione dell'amministrazione. Ed io potrei citarvi, o signori, l'esempio di un industriale del Piemonte, il quale, tempo fa, sollevò una questione per l'interpretazione dell'applicazione della tariffa ad una merce, per la quale era il caso di fare un'assimilazione. Quel negoziante non conobbe la decisione dell'amministrazione centrale che vari mesi dopo, quando egli, per continuare i suoi affari si era già sobbarcato al pagamento del dazio contestato. Io non narro un caso nuovo, non voglio fare la critica dell'amministrazione delle gabelle; ciò che dico è cosa risultante dall'eccessivo accentramento che esiste in questo ramo dell'amministrazione finanziaria.

Quindi bisogna cercare il modo di decentrare l'azione di questa amministrazione, senza però compromettere gli interessi del Tesoro. Ora, o signori

come si può ciò ottenere? Io credo che si possa ottenere delegando ad uno speciale Consiglio, da costituirsi presso le direzioni delle dogane più importanti, la missione di esaminare le quistioni che saranno indicate dal regolamento doganale, e di esprimere il suo avviso su di esse.

Il regolamento potrà riservare all'amministrazione centrale la decisione delle questioni, per lo scioglimento delle quali occorra ricorrere a complicate analisi chimiche, o ad altre difficili operazioni di alta tecnologia; ed attribuire alle direzioni locali delle dogane la facoltà di decidere sulle questioni per le quali occorre soltanto l'esperienza di intelligenti verificatori doganali, e di intelligenti ed onesti fabbricanti o negozianti o periti locali.

In tutti i centri commerciali si trovano fra questo ceto persone attissime a far parte del Consiglio speciale delle dogane.

Con questo metodo, signori, non è dubbio che si potrebbe arrecare grandissimo vantaggio al commercio, agevolare la decisione delle questioni, e nello stesso tempo garantire gli interessi del tesoro.

L'onorevole Commissione, per applicare questa idea, propone di seguire l'esempio della Francia, dove un Consiglio di periti è stato annesso all'amministrazione centrale delle dogane per decidere le questioni di una certa rilevanza, a cui dà luogo l'applicazione della tariffa doganale.

Io lodo questo concetto, ma domando, o signori, colla configurazione geografica d'Italia, con molti centri importanti di commercio interno come Torino, Milano, Bologna, e via dicendo, ed altri centri non meno importanti per il commercio marittimo, il costringere questo commercio a ricorrere al collegio di periti presso l'amministrazione centrale per tutte le questioni che si possono quotidianamente sollevare, mi pare non sarebbe di grande utilità pratica.

Io desidererei quindi che la cosa venga anche studiata da quest'altro punto di vista, e che l'onorevole ministro delle finanze, il quale si mostra così premuroso a seguire le idee di riforma in quanto sono compatibili colle giuste esigenze dell'amministrazione a cui è preposto, volesse anche portare la sua attenzione sulle esigenze dei centri meno importanti della capitale, ma pur sufficientemente ragguardevoli per avere diritto all'applicazione di questo sistema.

Quindi, se l'onorevole ministro mi dichiarerà che non avrà difficoltà di studiare insieme al concetto esternato dalla Commissione anche quello che io mi permetto di sottoporre alle vostre considerazioni, io non insisterò per formulare questo concetto in uno speciale articolo, imperocchè qui si

tratta soltanto di avviarci nel miglior modo possibile verso la soluzione della questione sollevata dalla Commissione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Quantunque l'onorevole Nervo non insista nella sua formulata proposta, aggiuntiva all'articolo di legge, l'importanza dell'argomento mi sembra meritevole di qualche schiarimento davanti alla Camera, e così la coscienza dell'onorevole Nervo sarà più tranquilla.

Non nascondo che la prima impressione che fanno nascere questi due articoli di legge è stata in me, come credo sia stata in molti di noi, quella di un soverchio accentramento, ossia di un accentramento di più in materia così complessa e difficile e che può dar luogo a questioni ed attriti.

Ma ho dovuto considerare alcune circostanze che hanno modificato questo mio primo apprezzamento. L'esempio della Francia, dove si è studiata assai questa materia, è di grande autorità, ma in fatto di ordinamenti amministrativi forse troppo abbiamo attinto dall'amministrazione francese, e questo non era per me un sufficiente criterio.

Noi che desideriamo di discentrare i servizi pubblici il più possibile e far ragione altresì ai reclami legittimi il più presto possibile, potevamo vedere una difficoltà in questo metodo, che la finanza si prefigge onde risolvere le questioni tra gli agenti doganali e gli importatori.

Per ciò ho dovuto considerare che l'istituzione di un collegio al centro pareva divenuta una necessità dal momento che si volevano stabilire delle massime, le quali dovessero servire di sicura norma in tutte queste eventuali contestazioni in materia doganale, soprattutto dovendosi rifare il nostro ordinamento daziario, applicare le nuove tariffe ed introdurre delle sostanziali modificazioni nella imposizione dei dazi, col passaggio dei medesimi da dazi *ad valorem* in dazi specifici.

I componenti questo collegio, che resta al centro, devono essere individui che desumano i loro criterii non solo dalla legge esistente, e ne conoscano bene anche i regolamenti, ma eziandio talvolta dalla pratica della chimica, della fisica e della meccanica, perchè si possono e si debbono affacciare casi in cui i criteri desunti da tali scienze sieno indispensabili. Ora come li risolverebbero dei collegi di periti locali, da istituirsi in ogni singola dogana importante, come esigerebbe l'onorevole Nervo?

La Camera deve inoltre notare che la trasformazione dei dazi *ad valorem* in dazi specifici ha diminuito le eventualità delle contestazioni, perchè, mentre prima queste sorgevano dalla indeterminatezza del valore che era contestato fra gli impor-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

tatori e la dogana, adesso basandosi il dazio sopra elementi di fatto, fisici, le contestazioni saranno meno frequenti di quelle che avvenivano quando si tassava *ad valorem*.

D'altronde l'onorevole Nervo deve osservare che nell'articolo successivo si consente che lo sdoganamento abbia luogo quando sia data una garanzia. Una delle questioni che sulle prime mi preoccupavano era quella degli inceppamenti che il commercio potrebbe subire, arenandosi le merci alla frontiera, e l'onorevole Nervo mi insegna che per gran parte delle merci, soprattutto per chi esercita la speculazione d'importatore, il più importante è la speditezza dell'arrivo al luogo dove la merce è richiesta, quindi, se vi fossero delle difficoltà da parte della dogana in questo movimento d'importazione, sarebbero certo dannose al commercio.

Ma, subitochè queste contestazioni per loro natura sono rare, cadono sopra una materia nella quale occorrono uomini competenti che non si possono avere a dozzine, da parte l'enorme spesa, in tutte le dogane le più importanti, e l'importazione è permessa mediante garanzia, mediante malleveria, anche pendente il giudizio del Collegio dei periti, io non vedo difficoltà a che questo articolo debba passare qual è.

Accennati i motivi che hanno suggerito la necessità di quest'articolo e i pericoli che vi sarebbero a suddividere, a creare tante piccole Cassazioni doganali, direi, mentre si domanda la Cassazione unica, i criteri direttivi in questa materia, i quali servano a far sì che l'amministrazione proceda per quella via per l'avvenire, eviteranno tante disparità quante sono le frontiere del regno. Vede dunque l'onorevole Nervo quanta importanza emerga da questo fatto; occorre alla finanza che si formuli, che si rassodi una specie di tecnicismo amministrativo, che sia ricevuto senza contestazione da tutti gli importatori, da tutti i commercianti. Ecco il motivo principale che mi ha indotto ad accettare l'articolo 8 e l'articolo 9 quali vennero proposti dalla precedente amministrazione. Non rifugio però dall'esaminare la proposta dell'onorevole Nervo per qualche temperamento che l'esperienza possa suggerire.

MURATORI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su che cosa domanda la parola, onorevole Muratori?

MURATORI. Sull'articolo 8.

PRESIDENTE. Abbia pazienza. Lasci prima che si termini la discussione sulla proposta Nervo, la quale, del resto, se male non mi appongo, è stata da lui ritirata.

NERVO. L'ho ritirata perchè sono soddisfatto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Va bene.

Ora l'onorevole Muratori propone...

MURATORI. Io vorrei prima parlare contro...

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori propone all'articolo 8 un emendamento di cui devo dare lettura; e che consiste nel sopprimere le parole « *i compensi ad essi spettanti.* »

L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare tanto sul suo emendamento quanto sull'articolo 8.

MURATORI. L'articolo ottavo, quarto della Commissione, è di una importanza incontrastabile.

Io non intendo sollevare una vera e propria discussione ad ora sì tarda. Però le ultime parole dell'onorevole ministro delle finanze e le parole della relazione devono metterci in apprensione, per non passare alla votazione di questo articolo, senza una spiegazione.

A tal'uopo mi limito a domandare alcuni schiarimenti.

Se con la creazione di questo collegio si intendesse istituire un consiglio di funzionari, destinati esclusivamente ad illuminare l'amministrazione centrale, allora questo articolo potrebbe, fino ad un certo punto, essere accettato. Se però s'intendesse istituire un vero e proprio collegio amministrativo come le parole della relazione e le ultime parole del ministro fanno supporre, allora io ritengo che la Camera non potrebbe assolutamente accettare l'articolo.

Diffatti la Commissione nella sua relazione scrive così:

« Gli è solo con un Collegio così fatto, nel quale siano temperate varie competenze, che si giungerà a ridurre al minimo numero le liti, e ad assicurare all'amministrazione la vittoria, quando non si possano evitare e il Governo abbia veramente ragione. I pareri di un tal Collegio saranno certo tenuti in gran conto anche dai tribunali. »

E l'onorevole ministro delle finanze dava anche un carattere più spiccato a questa nuova istituzione, accennando all'unicità della Cassazione di là da venire, e alla necessità per il Governo di premunirsi quindi con pareri autorevoli in ordine alle liti che possano sorgere tra i contribuenti e il Governo.

Ciò posto, non potendo accettare un articolo, che crea una competenza speciale amministrativa, è più che mai necessario ottenere dal relatore una spiegazione sul proposito. Nè vale addurre l'esempio della Francia: ivi esiste ancora il contenzioso amministrativo, e noi avventurosamente lo abbiamo soppresso.

Io quindi aspetterò dall'onorevole relatore, e dall'onorevole ministro una spiegazione ed una interpretazione più chiara; molto più che questo articolo

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

8, redatto in termini generici, dà facoltà alpo tere esecutivo di determinare con decreto ministeriale i requisiti, o meglio, le competenze del Collegio peritale.

Ed ora un'altra brevissima osservazione.

Se questo collegio peritale sarà solo un corpo consultivo, voterò ben volentieri l'articolo, ma intendiamoci, purchè non si creino nuovi enti nell'amministrazione, nè si stabiliscano nuovi oneri nel bilancio dello Stato.

La Commissione ha detto chiaramente, che non è creazione di un nuovo ente; in quanto soggiunge, il Governo avere assicurato la Commissione, *che vi chiamerebbe persone le quali già occupino una carica pubblica*. Ora io domando: se il Governo dovrà chiamare dei pubblici funzionari, per costituire questo collegio peritale, che ragione poi v'è di dare una retribuzione speciale a questi impiegati; retribuzione che comincerà, come dice la Commissione, con esser lieve, e che forse poi, a seconda dei casi e delle simpatie, finirà col mutarsi in un vero e proprio stipendio recando un aggravio non piccolo al bilancio dello Stato.

Quando la Commissione ha detto che saranno chiamati a compiere queste funzioni degli impiegati dello Stato, essi, già retribuiti, non hanno diritto ad altro. Domando adunque la soppressione del terzo alinea dell'articolo 8, cioè: *compensi ad essi spettanti*.

Sono certo che l'onorevole relatore e l'onorevole ministro delle finanze faranno buona accoglienza alle mie modeste osservazioni.

LUZZATTI, *relatore*. Per intendere l'ufficio dei periti come il ministro lo propone, è bene considerare che cosa avviene oggidì. Oggidì qualunque contestazione di questa specie che sorga nelle dogane è decisa dall'amministrazione non confortata dai consigli e dai lumi di uomini tecnici. Che cosa si propone dal Ministero? Un collegio di periti in previsione delle gravissime difficoltà tecniche che la nuova tariffa daziaria prepara.

Il sistema invero è più complicato, (più razionale se si vuole, ma più complicato) e i dissidî d'indole tecnica sorgeranno in non piccolo numero. Per esempio chi dirà che una stoffa è di lana pettinata, chi la dirà di lana cardata.

Possono esserci dei tessuti misti così difficili ad essere determinati nella loro natura, da non potersi affidare al criterio di un doganiere, e possono provocare dei dissidî i quali richiedano i lumi di un consiglio di uomini tecnici. Con ciò la Commissione non crede che si crei un tribunale amministrativo. È un ufficio amministrativo di uomini competenti, che sussidia l'amministrazione, ma non esonera il ministro da nessuna responsabilità e non vincola il

contribuente il quale, se non si acqueta, avrà sempre l'adito di ricorrere ai tribunali.

Questo è il primo punto della domanda dell'onorevole Muratori, che mi pare abbastanza chiarito. Rimane il secondo che riguarda i compensi. Egli ragiona così:

O questo collegio sarà composto di funzionari dello Stato, e allora qual ragione di compensi? Ovvero sarà composto di estranei, ed allora si creano degli uffici retribuiti sul bilancio dello Stato, senza che questo appaia. L'osservazione è giustissima. (*Conversazioni*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli deputati di fare silenzio.

LUZZATTI, *relatore*. Ma consideri l'onorevole Muratori che io non credo che nell'amministrazione dello Stato vi possano essere tutti gli uomini competenti per far parte di questo collegio: supponga un dissidio sul dazio di acidi, o di prodotti chimici, è evidente che in un collegio di questa specie occorre un chimico insigne il quale difficilmente farebbe l'impiegato dello Stato; ora, quest'uomo lo vincoleremo a dare il suo tempo in materie delicatissime, che possono richiedere esperimenti lunghi, di parecchi giorni, senza nessuna retribuzione, senza nessun compenso? È uno di quegli incarichi che il Governo non può ottenere gratuitamente. Ecco perchè il Ministero aveva proposto questa facoltà di compensare il servizio straordinario. Ma se il Ministero può proporre qualche redazione più chiara per limitare gli arbitrii, o perchè non avvenga sciupio di denaro pubblico, io mi acqueterei a qualunque proposta di questa specie. Parmi difficile che il collegio possa essere interamente composto di funzionari dello Stato, i quali siano tante capacità tecniche veramente atte a decidere i dissidî di questa specie, e che gli estranei all'amministrazione i quali dovessero contribuire coll'opera loro all'ufficio dei periti difficilmente si prestino gratuitamente. Vi sono delle difficoltà nell'uno e nell'altro senso che io non saprei evitare.

PRESIDENTE. Prego di far silenzio.

MINISTRO PER LE FINANZE. Vorrei procurare di abbreviare la discussione e di venire ad una conclusione, che mi sembra accettabile dall'onorevole Muratori e che in gran parte si attiene a quello che ha detto l'onorevole Luzzatti.

Vediamo dunque di sdoganare d'accordo questa merce, che rimane troppo in magazzino. Non è intenzione del Ministero di caricare il bilancio dello Stato di una spesa fissa. Ci sarebbe un'altra considerazione che, oltre la spesa, potrebbe trattenere l'amministrazione, ed è quella che si potesse dagli interessati sospettare che questo compenso dato

dallo Stato inducesse nei periti una certa benevolenza verso l'amministrazione in confronto agli importatori, e che non si osservassero sempre le norme della giustizia.

Dunque, intanto stabiliamo il concetto che non si vuole dare uno stipendio fisso con assegno in bilancio; ma è certo, come diceva l'onorevole Luzzatti, che non possono sempre essere i funzionari dello Stato i più idonei in certe questioni, le quali esigono degli studi, che un impiegato dello Stato non sempre è in obbligo di aver fatto. Ci possono essere questioni di fisica, di meccanica, di chimica, sulle quali deve essere consultato chi è fornito di speciale competenza; ma tra questo e l'idea, che si è fatto l'onorevole Muratori, di un impiegato straordinario corre un gran tratto.

Il Governo intendeva, ed intende di avere libertà di scelta.

Siccome però l'onorevole Muratori ci tiene anche a meglio precisare il carattere di questo collegio, non dico carattere d'inappellabilità, perchè la decisione, e la conseguente responsabilità, è sempre del ministro, e contro di essa, come ha osservato l'onorevole Luzzatti, si ha facoltà sempre di ricorrere per le vie ordinarie ai tribunali; io non ho difficoltà di acconsentire che alle parole: « È istituito presso il Ministero delle finanze un collegio » sia aggiunta la parola: « *consultivo* », e poi seguirebbero le parole « di periti. »

E non avrei difficoltà di sopprimere l'inciso; » e i compensi ad essi spettanti. »

MURATORI. Benissimo!

MINISTRO PER LE FINANZE. E quindi l'articolo sarebbe così formulato:

« È istituito presso il Ministero delle finanze un collegio consultivo di periti. Il numero, i requisiti dei componenti il collegio, sono determinati con decreto reale sulla proposta del ministro delle finanze. »

È sottinteso però che a quei periti, i quali per necessità del loro ufficio, devono incontrare delle spese per adempiere a questo incarico, l'amministrazione dovrà rimborsare le spese.

Ma è certo che l'amministrazione potrà, in certi dati casi, sentire coloro che stimerà meglio; e che questo non sarà un ufficio costante, che esiga la permanenza diurna, direi, e notturna di quelli che lo compongono. Per conseguenza, a quest'ufficio possono essere chiamate anche persone estranee all'amministrazione, alle quali è sottinteso che l'amministrazione avrà facoltà di accordare quei compensi che sono reclamati dalle loro spese.

Una voce a sinistra. Su che capitolo?

MINISTRO PER LE FINANZE. Sarà obbligo del Go-

verno, nella discussione del bilancio, a proposito del servizio doganale, di rendere conto delle spese fatte. Nel servizio delle dogane ci sono delle somme allocate ai bisogni casuali dell'amministrazione in certe eventualità: si potrà allora sottoporre alla Camera un articolo aggiuntivo, nel quale sia compresa l'eventualità di questa spesa di compensi a quelli che verranno chiamati a far parte del collegio consultivo.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro delle finanze accetta...

MINISTRO PER LE FINANZE. (*Interrompendo*) Scusi, devo ancora aggiungere una cosa. Io tengo grandemente a questo: da parte le considerazioni dell'onorevole Muratori ed anche quelle dell'onorevole Luzzatti, io tengo a che non ci sia, con questo concetto di prestabiliti compensi, l'opinione nel commercio e nel pubblico che i periti sieno gente interessata per il loro ufficio a dare ragione al Governo: ecco il concetto che bisogna eliminare. Bisogna che queste persone possano essere rimborsate delle spese che avranno, quindi deve essere stabilito un compenso equo, ma non obbligatorio, nè continuativo; mentre il Governo potrà con un decreto cambiare il numero delle persone che compongono questo collegio e richiedere nelle medesime altre attitudini. Mi pare che così sia tolto ogni sospetto o pericolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pierantoni.

PIERANTONI. Ho chiesto di parlare per combattere l'articolo 6 del progetto ministeriale e per necessaria conseguenza anche l'articolo 7. Non ostante gli emendamenti proposti dall'onorevole Muratori, ed accettati dall'onorevole ministro delle finanze, pare a me, che la convenienza di respingere questo articolo perduri tuttora. Nello stato attuale della legislazione, tutte le volte che una controversia sorge fra i contribuenti e l'amministrazione, essa, o termina per amichevole composizione dopo lo scambio delle reciproche ragioni, ovvero si paga la tassa pel principio: *solve et repete*, o si dà una cauzione e si procede ad ordinario giudizio innanzi il tribunale competente.

In questa legge la Commissione ed il Ministero vogliono subordinare il libero esperimento della azione civile alla preventiva decisione ministeriale, sentito il parere di un collegio tecnico. Il sistema della legge è chiaro: si comincia con l'articolo 8 per creare un collegio di periti, a questo collegio si deferisce la controversia; quando il collegio dei periti ha dato il suo parere, il Ministero con decisione motivata la risolve. Ora, mi perdoni l'onorevole Luzzatti, e con lui mi perdoni l'onorevole mini-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

stro, pare a me che con queste disposizioni di legge si venga in certo qual modo a ristabilire il contenzioso amministrativo, della cui abolizione il Parlamento italiano può giustamente vantarsi. Infatti noi, senza distinzione di partito, abolimmo il contenzioso amministrativo. Il diritto che ora si vorrebbe dare al Ministero di decidere preliminarmente la controversia insorta tra il contribuente e la dogana, viola il principio dell'eguaglianza delle parti che sono in lite, sottomette il contribuente ad un giudizio amministrativo senza guarentigie, senza procedura, senza termini di rigore.

Le ragioni che se ne adducono non sono davvero il desiderio di rimuovere le cagioni di lite e di assicurare la giusta azione della legge, ma la malnata abitudine di sottrarre l'interpretazione della legge al potere giudiziario quando sia in questione l'interesse fiscale; nella relazione è apertamente detto che quando il contribuente non accetterà la decisione ministeriale, questa avrà sempre una grande influenza sopra l'azione del potere giudiziario.

Verrà tempo di discutere quali sono le riforme che il nuovo Ministero intende presentare al Parlamento per meglio assicurare la scienza, l'onestà e l'indipendenza del potere giudiziario, ma pur aspettando le invocate riforme, la Camera non deve adottare oggi il sistema proposto, deplorabile anche per il vizio dell'accentramento, imperocchè per esso tutte le questioni si porteranno alla capitale presso l'amministrazione centrale, accanto alla quale sederebbe questo collegio peritale, specialmente competente sopra la materia dei dazi doganali.

Io deploro che l'onorevole Luzzatti, che raccoglie tanti allori come economista, si sia dimenticato un momentino i principii di diritto costituzionale.

LUZZATTI, relatore. Lo vedremo.

PIERANTONI. La nostra Costituzione non vuole che i cittadini siano distratti dai loro giudici naturali, non vuole che le leggi non sieno interpretate dai magistrati. Cessiamo dal malvezzo di frapporre tra i contribuenti e l'amministrazione queste Commissioni speciali, questi corpi amministrativi e consulenti sopra il cui parere forma la decisione il ministro delle finanze.

Bene ha detto il mio amico l'onorevole Muratori che queste istituzioni possono esistere nella Francia, dove vige ancora il contenzioso amministrativo, ma esse sono un anacronismo, anzi un regresso in Italia.

Io quindi insisto (non contentandomi di quanto chiese l'onorevole Muratori) che la Camera respinga l'articolo 6, e per conseguenza l'articolo 7. E prego l'onorevole Seismit-Doda a venire nel mio parere. Egli non si meravigli della mia ripugnanza a con-

sentire che amministratori si trasmutino in giudici e diano sentenze; pensi che la vita dei ministri è molto breve in Italia, e che noi facciamo le leggi per l'avvenire, astraendo dal presente, per l'assetto liberale dell'amministrazione.

MURATORI. Io accetterei la soppressione dell'articolo, dando facoltà al potere esecutivo di creare, reputandolo necessario, questo collegio per regolamento, o per decreto reale. Però non partecipo alle apprensioni dell'onorevole Pierantoni, e dirò francamente che al seguito degli schiarimenti dati dall'onorevole relatore e delle spiegazioni del ministro e dell'aggiunta che quest'ultimo vi ha fatto, cioè la parola *consultivo*, l'articolo può essere accettato. Certo sarebbe più corretto istituire questo collegio col regolamento, ma è certo ben pure che l'articolo così modificato non pregiudica la questione dei principii sollevata dall'onorevole Pierantoni.

Ringrazio poi l'onorevole ministro di avere accettata la soppressione da me proposta, e non ho altro da aggiungere.

LUZZATTI, relatore. Dico una sola parola per avvertire l'onorevole Pierantoni che il rimprovero di aver violati i principii del diritto costituzionale io lo meriterei, se volessi creare un tribunale amministrativo per le questioni daziarie, ed obbligare i contribuenti ad acquetarsi alle sue decisioni. Ma io credo invece di essere stato fedele ai buoni principii del diritto costituzionale.

Non limito, non modero la responsabilità del ministro, ma fiancheggio l'amministrazione di alcune competenze tecniche. Oggi l'amministrazione fa quello che vuole in questa materia. Che cosa propone il Governo?

MINISTRO PER LE FINANZE. Si restringe.

LUZZATTI, relatore. Non già di menomare la sua responsabilità, ma di illuminarla col concorso dei periti per lo studio di tali questioni.

Ora, in verità, se l'ordine costituzionale in Italia corre soltanto di questi pericoli, possiamo essere tranquilli per l'avvenire delle nostre libertà. (*Bravo!*)

PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Perchè?

PIERANTONI. Per dare una risposta all'onorevole Luzzatti.

PRESIDENTE. Per un fatto personale?

PIERANTONI. Per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ma io non posso consentirle di parlare che per un fatto personale.

PIERANTONI. Sia pure, per un fatto personale.

L'onorevole Luzzatti ha detto che io gli ho fatta una accusa di incostituzionalità.

Non ho detto questo. L'ho richiamato dalle re-

gioni economiche al ricordo dei principii costituzionali.... (*Conversazioni*).

Io non parlo mai delle persone; mi rivolgo alla Camera e poco mi prendo pensiero delle opinioni dei colleghi.

Ora gli rispondo che la lesione dei canoni costituzionali in ordine al potere giudiziario è flagrante in questa legge, la quale obbliga il contribuente ad aspettare la decisione motivata dal ministro delle finanze che risolverà la controversia in linea amministrativa quando avrà tempo e quando il parere del collegio dei periti sarà dato. Egli è certo che si è derogato al diritto comune con la istituzione....

PRESIDENTE. La prego, si riassuma; perchè non può parlare che per il solo fatto personale.

PIERANTONI... dei comitati peritali, dei quali sappiamo la cattiva esperienza fatta in materia d'imposte Cito ad esempio il macinato. Per queste ragioni e per le altre che non mi è consentito di svolgere, mantengo la proposta della soppressione dell'articolo 6 e dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo 8, divenuto 5, del progetto della Commissione:

« È istituito presso il Ministero delle finanze un collegio di periti.

« Il numero, i requisiti dei componenti il collegio, e i compensi ad essi spettanti sono determinati con decreto reale sulla proposta del ministro delle finanze. »

A quest'articolo l'onorevole ministro delle finanze propone un'aggiunta al primo periodo della parola *consultivo*.

Coloro i quali approvano quest'aggiunta sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Un'altra proposta è fatta dall'onorevole deputato Muratori, ed accettata dall'onorevole ministro delle finanze, che si sopprimano cioè nel secondo periodo le parole e i compensi ad essi spettanti.

Coloro che approvano la soppressione di queste parole, sono pregati di alzarsi.

(È approvata.)

Leggo ora l'articolo complessivo, quale è rimasto dopo le modificazioni testè approvate.

« Art. 5. È istituito presso il Ministero delle finanze un collegio consultivo di periti. Il numero e i requisiti dei componenti il collegio sono determinati con decreto reale sulla proposta del ministro delle finanze. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

Veniamo all'articolo sesto.

« In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci, lo

sdoganamento è sospeso; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrità del dazio preteso dalla dogana, la merce è rilasciata, però con prelevamento di campioni.

« Quando non si possa spedire il campione, attesa la qualità o la mole dell'oggetto da sdoganarsi si supplisce con una descrizione fedele fatta d'accordo tra la dogana e il contribuente o da due periti rispettivamente delegati.

« Il Ministero delle finanze risolve tali controversie con decisione motivata, e udito il collegio dei periti. »

L'onorevole Nocito ha facoltà di parlare sopra quest'articolo.

NOCITO. Debbo fare un'altra osservazione in ordine all'articolo nono del progetto del Governo, e ottavo della Commissione...

PRESIDENTE. È il sesto della Commissione.

NOCITO. ...e sesto della Commissione.

E, questa volta, non per esprimere un voto, ma per fare una proposta.

Sventuratamente, mentre da tanti anni si parla di decentramento, ogni qual volta ce ne capita l'occasione, noi non facciamo che ribadire questa specie di apoplezia della vita amministrativa e finanziaria che è l'accentramento.

L'articolo 9 propone, niente meno, che ogniqualvolta si tratta di qualche questione tra l'importatore e l'amministrazione doganale dagli estremi confini d'Italia si vada a battere alle porte del palazzo delle finanze in Roma per aspettare il responso dell'onorevole ministro delle finanze. Egli senza dubbio lo darà conforme a giustizia, ma è ad ogni modo veramente deplorabile che in questa materia si debba stabilire un giudice unico e centrale residente nella capitale del regno presso il Ministero delle finanze.

Io non vedo la ragione perchè non si possano istituire delle autorità che decidano localmente le controversie, come, a mo' d'esempio, sarebbero gli intendenti di finanza, i quali avrebbero facoltà di ascoltare, se si crede, l'opinione consultiva di un collegio di periti che potrebbero esistere nei capoluoghi delle provincie. Tanto più io credo di insistere in questa modificazione in quantochè nell'articolo successivo già il progetto ha stabilito che in caso di urgenza l'intendente di finanza possa decidere le questioni che insorgono tra gli importatori e l'amministrazione doganale.

Se l'intendente di finanza è buono per decidere queste questioni che sono relative alle assimilazioni degli articoli non compresi nella tariffa doganale non comprendo come il medesimo intendente di fi-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

nanza non sia buono a decidere le questioni relative alla qualificazione delle merci.

Io non so capire questa differenza tra l'articolo 6 e l'articolo 7, fra le questioni che riguardano la qualificazione degli articoli contemplati nella tariffa doganale, e le questioni relative all'assimilazione degli articoli non contemplati nella tariffa.

Avvi ancora un'altra differenza inesplicabile. Riguardo alle assimilazioni si stabilisce che le decisioni del signor ministro debbano essere pubblicate nella *Gazzetta ufficiale*, e si intende questa disposizione, perchè essa stabilisce una specie di giurisprudenza finanziaria, la quale, non soltanto può servire per le autorità daziarie che debbono applicare la legge, ma eziandio per gli importatori contribuenti che debbono trovarsi di fronte all'autorità doganale.

Allorchè invece si tratta delle decisioni ministeriali relative a questioni di specificazione di articoli contemplati nella tariffa, la legge più non sente il bisogno di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* le massime stabilite dal Ministero. Perchè mai questa differenza? Non vi sono forse quistioni gravi nell'un caso come nell'altro? Non è forse necessario nell'uno come nell'altro caso che gl'importatori e le autorità doganali conoscano le regole della giurisprudenza daziaria, che sono pure le regole della loro condotta?

Io non voglio, per non complicare la quistione, presentare un emendamento nel fine di togliere questa anomalia. Spero che il Ministero darà pubblicità alle massime che egli stabilirà in tutte le quistioni doganali, perchè non credo che ci sia nella legge un precetto che lo proibisca.

Io mi limito a fare questa sola proposta, cioè a dire che nell'ultimo inciso dell'articolo 6, invece di dire: « il Ministero delle finanze risolve, ecc. » si dica: « l'Intendente di finanza risolve tali controversie con decisione motivata ed udito il collegio dei periti. » Naturalmente, se l'interessato si appaga della decisione dell'Intendente di finanza, non deve essere costretto a ricorrere al Ministero per avere una decisione.

Io attendo una risposta dall'onorevole ministro su questo proposito, e spero eziandio che egli mi dirà se trova giusto, anche quando la legge non ne faccia un precetto tassativo, che siano pubblicate nella *gazzetta ufficiale* tanto le massime che egli stabilirà in questioni di specificazione, come quelle che verranno stabilite in fatto di assimilazioni di articoli non contemplati nella tariffa.

PIERANTONI. Io prego la Camera a considerare ancora una volta che l'istituzione di questo collegio, che sottomette il suo parere al ministro delle fi-

nanze, il quale poi decide con motivazione sopra la contestazione tra un contribuente e la dogana, non è altro che un giudizio amministrativo senza garantigie, forme, termini di sorta. Io invito l'onorevole ministro delle finanze ed il relatore della Commissione a dichiarare se con questo articolo 6 non intendano di subordinare il diritto, che ogni contribuente ha, di adire subito i tribunali, al preliminare esperimento di una nuova specie di giurisdizione amministrativa.

Credo di comprendere la legge nella sua erroneità. Questa disposizione legislativa è grandemente illiberale e perniciosa, perchè, se il giudizio può aver luogo soltanto dopo la decisione ministeriale, l'amministrazione scenderà nel foro portando contro il contribuente, non soltanto il parere di uomini tecnici scelti dal Ministero, ma la stessa autorità del ministro che ha motivata la decisione. I tribunali inferiori, per quanto possono essere indipendenti, saranno esitanti a dar torto ai periti ed a riprovare la decisione motivata del ministro. Se poi Commissione e ministro dichiareranno che la istituzione del collegio peritale e la decisione ministeriale non saranno di deroga al diritto comune, allora ho ragione di rispondere loro che in tali termini ridotto il significato degli articoli, essi più non sembrano opportuna materia di legge. Imperocchè il potere esecutivo, prima di accogliere i reclami, può ascoltare il parere di uomini tecnici. Il potere esecutivo ha dalla Costituzione la potestà di fare con decreti e regolamenti nomine di Commissioni composte da intendenti di finanza, da periti tecnici e via discorrendo. Costoro possono dare risposte per risolvere controversie. Le stesse avvocature erariali possono essere consultate. Quando invece il Parlamento, per legge, comanda che le contestazioni debbano essere risolte previo il voto di un collegio e la decisione motivata di un ministro, pare a me, che la legge tenda a più gravoso intento. Io lo dico in verità con questi articoli il contenzioso amministrativo che abbiamo cacciato dalla porta si fa rientrare per la finestra. Sotto l'ambiguità della forma si crea un diritto eccezionale, cioè la prevalenza dell'amministrazione sopra il contribuente, e l'azione libera del potere giudiziario è sottomessa all'azione preferita dell'amministrazione.

MINISTRO PER LE FINANZE. Io, oltrechè la solita eloquenza dell'onorevole Pierantoni, ammiro in lui l'amore professionale, ossia la tendenza che egli rivela ad avocare al foro, a cui egli appartiene e di cui è una delle più notevoli personalità, certe questioni che sono più propriamente d'ordine amministrativo.

Concreterò la mia opinione sull'argomento;

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

quando risponderò all'onorevole Nocito; ora mi limito a chiedere all'onorevole Pierantoni, il quale non se n'avrà a male se gli dico che in materia amministrativa non può essere tanto versato quanto lo è notoriamente in materia giuridica e legale, quale sarebbe la conseguenza del suo ragionamento?

Vuole egli che le contestazioni tra importatori e dogana, le contestazioni amministrative, tecniche, non abbiano altra uscita intermedia che quella di ricorrere ai tribunali?

Vuole egli fare della dogana un semenzaio, e lo è già purtroppo, un vespaio continuo di liti davanti ai tribunali, inceppando la giustizia civile comune per le questioni di dogana? E non crede egli che amministrativamente si possano tradurre in atto delle norme, alle quali si arrendano quelli stessi che egli può credere offesi dalle decisioni amministrative? E non accade forse frequentissimamente che, senza ricorrere ai tribunali, in via amministrativa si sciolgano molte questioni, nelle quali le parti si arrendono all'evidenza dei ragionamenti e alla competenza, nel tempo stesso, delle persone che trattano la materia?

Io non so vedere questa esautorazione della legge comune, nè del foro ordinario, a cui tutti i cittadini hanno diritto di ricorrere; io non so vederla, ripeto, in questa proposta che, fatta dall'amministrazione precedente, venne accettata dalla nostra, per le ragioni che ho già svolte, rispondendo all'onorevole Nervo a proposito del suo primo ordine del giorno.

L'onorevole Pierantoni dice: ma voi in questo modo pregiudicate la questione davanti ai giudici naturali, i tribunali, ai quali si presenta la questione una volta che è stata decisa da questo collegio consultivo tecnico; voi la portate innanzi ai tribunali già pregiudicata. Ma chi garantisce l'onorevole Pierantoni che questo collegio consultivo, composto di uomini rispettabili, versati nel tecnicismo della dogana, debba sempre dar ragione alla amministrazione finanziaria? Badi; è molto più probabile che un simile collegio dia più spesso ragione al contribuente che non alla finanza: se mai ci fosse un pericolo, sarebbe questo. Del resto, io non vi vedo pericolo alcuno, perchè, certo, questi signori si informerebbero alle leggi esistenti e al sentimento di equità e di giustizia fra i contendenti; ma non so perchè egli parta dall'idea preconcepita che debba essere sempre il fisco, il quale tenda a fare risolvere la questione in proprio favore, per presentarla pregiudicata ai giudici naturali.

Mi stupisce poi il dubbio, che ha espresso l'onorevole Pierantoni, e non so come gli possa nemmeno cadere in mente, che l'amministrazione finanziaria intenda di togliere di mezzo il foro comune in que-

stioni di simil genere. Nessuno l'ha mai supposto, ed anzi, scusi l'onorevole Nervo, mi sono meravigliato di leggere un suo comma aggiuntivo all'articolo, con cui dichiara che è accessibile il potere giudiziario a quelli che...

PRESIDENTE. È all'articolo successivo...

MINISTRO PER LE FINANZE. Va bene, ma si lega all'argomento. Non è questione di regolamento, è questione di senso pratico della discussione.

L'onorevole Nervo dice: « Contro la decisione del ministro, nei casi contemplati negli articoli 9 e 10, i contribuenti avranno diritto di ricorrere ai tribunali. »

E c'è bisogno di dirlo? O che non ci sono i tribunali ordinari anche pei giudizi peritali del macinato, contro i quali parlava testè l'onorevole Pierantoni? O che la giustizia civile, anche in materia finanziaria, è qualche cosa di inaccessibile, quando i ministri hanno parlato, o quando le autorità amministrative competenti hanno emesso il loro parere per guidare il pensiero del ministro, che non può essere enciclopedico e che deve ricorrere ad uomini competenti?

È questo un dubbio che mi pare assai strano tanto più quando è enunziato da un uomo così competente, come l'onorevole Pierantoni.

Venendo poi all'onorevole Nocito, gli dirò che se questo benedetto compito di ministro delle finanze è difficile assai per un uomo solo, lo sarebbe ancora più per 69 ministri di finanza, quali diverrebbero i 69 intendenti di finanza; e di più bisognerebbe che ogni intendente di finanza non fosse solo ministro delle finanze, ma avesse ancora tutti quei presidii intellettuali, morali e materiali, di cui può avvalersi un ministro nell'esercizio delle sue funzioni.

Diffatti l'onorevole Nocito, volendo che l'intendente di finanza dirima queste contestazioni tecniche doganali, viene alla logica conclusione, che vi sia presso ogni intendenza di finanza un collegio tecnico peritale.

Ora, siccome io ho combattuta questa idea quando ne parlava l'onorevole Nervo, e ne ho svolte le ragioni, e la Camera le tenne per buone, non verrò a tediare di nuovo, ripetendole ora all'onorevole Nocito. Però, mi preme fargli osservare essere egli caduto in gravissimo errore, se da ciò che fu stabilito in una questione di contabilità, direi quasi di ragioneria, alla quale si riferisce l'articolo 4, in cui è ammesso che i rimborsi si possano, anzi si debbano fare dalle intendenze di finanza locali, arguisce che la competenza del giudizio, in materia di contestazioni, di apprezzamenti o di assimilazione logica di dazi, debba spettare all'intendenza di fi-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

nanza. Non posso quindi (per le ragioni, che ho svolte rispondendo all'onorevole Nervo, le quali non farei che ripetere), non posso accettare la proposta dell'onorevole Nocito.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Pierantoni per un fatto personale.

PIERANTONI. L'onorevole ministro delle finanze ha esordito col dichiararmi assai competente nelle materie giuridiche, non del pari competente nelle materie amministrative; poi piano piano ha lasciato supporre che io fossi animato a combattere l'articolo 6 da un certo amore di preferenza che nudro per la professione legale.

Io non mi aspettavo questi sospetti dall'onorevole ministro delle finanze, mio vecchio amico politico e personale. Io gli rispondo che non è un sentimento personale che ha ispirata la mia parola, è un sentimento molto più elevato, un sentimento molto più impersonale. A dir tutta la verità, come è mio costume, gli osservo che con questo sistema delle Commissioni consultive dell'accentramento governativo in Roma e della decisione motivata del ministro, che sarà quasi sempre scritta da un capo divisione od altro impiegato, le porte dei Ministeri saranno aperte ad una caterva di sollecitatori e di intriganti che sono la peste del sistema parlamentare. Molte decisioni saranno il frutto di illegittima influenza di calcoli politici.

Ma prescindendo da questo sicuro pericolo, che il dovere della moralità negli ordini rappresentativi dovrebbe far rimuovere, io credo di aver parlato con ragioni dettate dal rispetto dei cardini del sistema costituzionale, che vuole l'intangibilità della divisione dei poteri, il libero svolgimento del potere giudiziario. Io con la libertà di criterio politico, che mi anima, combatterò sempre l'antico e vieto sistema delle Commissioni peritali, dei comitati tecnici che sono una esuberanza dell'amministrazione, anzi, che sono un fomite per le liti, una minaccia per i diritti dei cittadini.

Spero che la Camera mi faccia ragione, ma in ogni modo dà ragione a me stesso la mia coscienza.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Nocito propone che all'ultimo comma dell'articolo 6 sia sostituito il seguente:

« L'intendente di finanza risolve tali controversie con decisione motivata, e udito il collegio dei periti, salvo ricorso al Ministero delle finanze. »

Domando se questo emendamento è appoggiato. (È appoggiato.)

Essendo appoggiato questo emendamento che l'onorevole ministro respinge, come la Camera ha udito, do all'onorevole Nocito facoltà di parlare.

NOCITO. Io ho già svolte le ragioni che mi

hanno consigliato a fare questa proposta. Rispondo ora all'onorevole ministro delle finanze che la competenza dell'Intendente di finanza io non la desumo dall'articolo 4 del progetto di legge al quale egli ha accennato, ma intendo che questa competenza sia costituita *ex novo*, per impedire il fatto mostruoso che per risolvere una questione la quale sorga agli ultimi confini del regno si debba nientemeno che venire a Roma.

Io dico che l'Intendente di finanza può benissimo essere sussidiato dal parere di alcuni periti, dappoi- ché l'Intendente di finanza sta in un capoluogo di provincia, dove c'è un istituto tecnico, e un liceo, e dove quindi ci sono dei professori che professano le scienze naturali, la chimica, la fisica e simili, senza contare tutte le altre persone che nei grandi centri si danno a questi studi. Io non comprendo quindi come, per qualunque siasi questione che possa sorgere tra l'importatore e l'amministrazione daziaria, si debba per forza venire a sentire il responso del ministro delle finanze in Roma.

Peraltro, se la decisione dello intendente fosse infetta da errore, e l'importatore non si acquietasse alla decisione dell'intendente di finanza, ci sarebbe sempre la decisione suprema data dal ministro delle finanze, al quale l'importatore potrebbe ricorrere. Ma quando l'importatore si acquieta, perchè per forza voi volete costringerlo a venire in Roma a sentire la vostra decisione?

Quindi io mantengo il mio emendamento.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'emendamento che propone l'onorevole Nocito distrugge una votazione già avvenuta nella Camera, perchè avendo la Camera votato l'articolo 8°, ora 5°, della Commissione, che è questo:

« È istituito presso il Ministero delle finanze un collegio consultivo di periti. Il numero, i requisiti dei componenti il collegio, sono determinati con decreto reale sulla proposta del ministro delle finanze. »

essa ha, con ciò, già escluso i collegi peritali locali, regionali, o come vogliasi chiamarli, intendenziali. Prego di avvertire che tutta la discussione...

PRESIDENTE. Prego di fare attenzione.

MINISTRO PER LE FINANZE... durata quasi un'ora, ha versato su questo argomento. La Camera ha udito il *pro* ed il *contro* e sembra che si sia persuasa delle ragioni esposte dall'onorevole Muratori, accettando l'aggiunta della parola *consultivo* e la soppressione di quelle relative ai compensi, e votando in tal modo l'articolo 5, che l'emendamento Nocito ora distruggerebbe. Mi premeva constatare questo fatto.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

NOCITO. Dichiaro che accettando il mio emendamento la Camera non si mette niente affatto in opposizione con quel che ha approvato...

MINISTRO PER LE FINANZE. È un'idea sua, questa.

NOCITO... dappoichè votando quest'articolo essa votò l'esistenza di un collegio peritale accanto al ministro, mentre che, colla mia modificazione, essa voterebbe l'esistenza di periti locali in sussidio dello intendente delle finanze.

Ora il giudizio locale può stare benissimo col centrale senza che vi sia contraddizione.

DEPRETIS. Io prego l'onorevole Nocito a voler ritirare la sua proposta. La procedura è abbastanza complicata per ciò solo che al giudizio dei tribunali ordinari precede una specie di giudizio amministrativo, il quale si esercita dal ministro sussidiato da un corpo consultivo di periti.

Ora, che cosa avverrebbe se, oltre a questa che è già una ruota aggiunta, si volessero aggiungere tanti collegi peritali quante sono le intendenze di finanza? Si avrebbe una maggiore complicazione, e non sarebbe più possibile avere unità di viste amministrative: vi sarebbe una confusione grandissima.

Io prego dunque l'onorevole Nocito di fare il sacrificio della sua proposta, che, praticamente, sarebbe a danno dei contribuenti per le inevitabili lungaggini nell'andamento degli affari. In ogni caso prego la Camera di non accettarla.

PRESIDENTE. L'onorevole Nocito insiste nella sua proposta? La Commissione evidentemente non l'accetta.

LUZZATTI, relatore. La Commissione si associa alle dichiarazioni dell'onorevole Depretis.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Nocito propone che . . .

NOCITO. Per deferenza all'opinione dell'onorevole Depretis ritiro il mio emendamento. (*Movimenti*)

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Nocito, pongo ai voti l'articolo 6. Ne do nuovamente lettura.

« In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci, lo sdoganamento è sospeso; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrità del dazio preteso dalla dogana, la merce è rilasciata, però con prelevamento di campioni.

« Quando non si possa spedire il campione, attesa la qualità o la mole dell'oggetto da sdoganarsi, si supplisce con una descrizione fedele fatta d'accordo tra la dogana e il contribuente o da due periti rispettivamente delegati.

« Il Ministero delle finanze risolve tali contro-

versie con decisione motivata, e udito il collegio dei periti. »

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi. **PIRRANTONI.** La controprova.

PRESIDENTE. Allora si alzi chi non l'approva. (Fatta prova e controprova, è approvato).

Passiamo all'articolo 7.

« Gli oggetti non indicati nella tariffa sono per l'applicazione del dazio assimilati a quelli coi quali hanno maggiore analogia.

« Il Ministero delle finanze determina tali assimilazioni, previo il parere del collegio dei periti, e mediante decreto motivato da inserirsi nella *Gazzetta ufficiale*.

« In caso d'urgenza le assimilazioni possono essere determinate dall'intendenza di finanza, ma allora hanno efficacia soltanto pel fatto a cui si riferiscono. Contro le assimilazioni determinate dall'intendenza rimane aperto al contribuente il ricorso al Ministero. »

L'onorevole Nervo propone che si aggiunga a quest'articolo il seguente comma:

« Contro la decisione del Ministero, nei casi contemplati dagli articoli 6 e 7, i contribuenti avranno diritto di ricorrere ai tribunali ordinari. »

NERVO. Domando di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per una dichiarazione.

NERVO. L'onorevole ministro delle finanze testè si maravigliava....

PRESIDENTE. (*Interrompendo*) Ella non può parlare che per una dichiarazione.

Se insiste nella sua proposta sarò obbligato di domandare se la medesima è appoggiata e di fare quant'altro prescrive il regolamento.

NERVO. Mi restringo alla dichiarazione, onorevole presidente.

PRESIDENTE. Parli.

NERVO. L'onorevole ministro delle finanze si maravigliava che io avessi fatta questa proposta, mentre la cosa è così ovvia da non poter tollerare alcun dubbio.

Prego l'onorevole ministro d'osservare....

PRESIDENTE. Insiste o non insiste nella sua aggiunta? Prima di aprire la discussione debbo chiedere alla Camera se appoggia la sua proposta.

MAZZARELLA. Per dichiararlo, vuol parlare.

NERVO. Permetta, onorevole presidente. A questo modo è inutile ogni discussione.

PRESIDENTE. Se si vuole procedere a codesto modo, è inutile che vi sia un regolamento che io ho obbligo di fare osservare.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 12 APRILE 1878

NERVO. Allora bisogna venir subito alla votazione della proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro se insiste nella sua aggiunta.

NERVO. Lo dichiarerò quando ella mi avrà permesso di dire perchè insisto.

PRESIDENTE. Domando alla Camera se l'aggiunta dell'onorevole Nervo è appoggiata.

(È appoggiata).

Essendo appoggiata, dò la parola all'onorevole Nervo per isvolgerla.

NERVO. Mi perdoni l'onorevole presidente se non ho bene interpretato il motivo della sua insistenza, mi perdoni la Camera se debbo ancora abusare dei suoi momenti. Me ne duole assai, ma noi votiamo qui una serie d'articoli di grandissima importanza.

L'ora si avvicina in cui dobbiamo chiudere la discussione... (*Interruzioni varie che non sono comprese.*)

Mi fa pena il vedere questa fretta enorme d'accelerare una discussione senza renderci sufficiente conto di ciò che approviamo.

PRESIDENTE. Onorevole Nervo, io constato che qui nessuno ha fretta, e che tutti siamo disposti a rimanere nell'Aula quanto basta perchè la proposta di legge sia discussa e votata con tutta la ponderazione necessaria. Troppe volte Ella ha insistito sopra questo argomento della fretta, come se a qualcuno oltremodo premesse d'affrettare la discussione. (*Benissimo!*)

MAZZARELLA. Bisogna porre una tassa sulla fretta.

NERVO. L'onorevole ministro delle finanze deve persuadersi che se propongo quest'aggiunta, non è perchè io voglia far cosa superflua, ma perchè le osservazioni già esposte in quest'Aula intorno al concetto a cui s'informano gli articoli che stiamo discutendo gli avranno pure dimostrato come sia questa una materia molto delicata, la quale merita un attento esame.

Colla proposta da me fatta su questo argomento non ho certo avuto la pretesa di stabilire una norma definitiva per i ricorsi contro le decisioni del ministro delle finanze, ma ebbi solo per iscopo di provocare su di ciò le osservazioni dei miei onorevoli colleghi molto più competenti di me, affinchè dalla discussione sorgano quei criteri che dovranno dirigere l'amministrazione nell'applicazione di queste disposizioni.

Termino queste osservazioni col soggiungere che, quando l'onorevole ministro delle finanze mi avrà favorito una spiegazione in proposito, io vedrò se debbo ritirare l'aggiunta da me proposta. (*Rumori.*)

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli colleghi di far silenzio.

NERVO. Desidero cioè di sapere se, quando un con-

tribuyente non crede di adattarsi alla risoluzione del ministro di finanze, possa adire il tribunale ordinario della località dove è la dogana presso la quale ha da fare, oppure se sarà costretto ad adire il tribunale ordinario dove risiedono il collegio dei periti e l'amministrazione centrale. Questo è un dubbio che mi preme di risolvere nell'interesse del commercio. (*Conversazioni.*)

PRESIDENTE. Facciano silenzio.

NERVO. Perdoni la Camera se ho abusato della sua compiacenza e la ringrazio del favore fattomi col l'avermi consentito di parlare ancora una volta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Confido che non dureremo un'ora e mezzo, od un'ora e tre quarti, quante ne abbiamo impiegato nella questione del collegio peritale, per risolvere questa nuova questione, chechè ne dica l'onorevole Nervo, il quale si opina che si va troppo in fretta, e che si strozzano le discussioni.

Io mi sono meravigliato che egli proponesse questo comma aggiuntivo, perchè io credo sottinteso in tutti i contribuenti il diritto, che è rispettato in tutte le nostre leggi, di ricorrere ai tribunali contro le decisioni amministrative. Che poi la parte, la quale si crede lesa, debba ricorrere al tribunale locale, a quello cioè nella cui giurisdizione risiede la dogana nella quale è nata la contestazione, ovvero che debba ricorrere al tribunale del luogo dove risiede il collegio dei periti, o meglio il ministro che ha emesso la decisione, non è questione che io possa decidere così su due piedi. Io credo, però, che il ricorrente possa adire il foro del luogo dove è nata la contestazione, dove è l'oggetto della contestazione.

In quanto poi al dubbio che egli affaccia, che il commercio possa risentirsi di questa incertezza, io credo che sia affatto fuori di luogo, perchè dato pure, ciò che non credo, che siavi qualche incertezza sul foro innanzi a cui sollevare la contesa, a nessun ricorrente può venire in mente che possa, per questo, essere menomato il suo diritto di reclamo contro le decisioni del ministro delle finanze.

Queste decisioni, non sarebbe d'uopo ripeterlo, hanno una autorità meramente amministrativa e non gliene conferisce una d'altra natura l'essere appoggiate a una consultazione peritale, la quale non ha nessun carattere di autorità giuridica verso i contribuenti, sebbene ne abbia, certo, una morale verso il ministro, che ne assume la responsabilità col prenderla a fondamento della sua deliberazione. E se la parte interessata impugnerà la decisione del ministro, allora è inteso che essa possa ricorrere a quel tribunale a cui, secondo le nostre leggi in materia di giurisdizione, è ammesso che si possa ricorrere.

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

PRESIDENTE. Insiste onorevole Nervo?

NERVO. Ringrazio l'onorevole ministro, e prendo atto delle sue dichiarazioni, le quali mi inducono a credere che non si verificherà l'inconveniente che io temo, per la qual cosa ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Ora spetta di parlare all'onorevole Muratori sull'articolo 7.

MURATORI. L'articolo 7 del progetto contiene una disposizione assai grave ed un principio molto controverso. Io sono di contrario avviso, ma sarebbe un fuor d'opera il combatterlo, molto più d'opo che si è levato a principio assoluto il sistema che, per fare della buona amministrazione finanziaria bisogna ottenere il *maximum* del reddito fiscale.

Quest'articolo potrebbe...

LUZZATTI, relatore. Quale articolo?

PRESIDENTE. Il settimo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Quello sulla *assimilazione*.

MURATORI... potrebbe, ripeto, dare luogo a serie contestazioni.

Il criterio della assimilazione ottiene con questa disposizione una estensione assai larga ed indefinita. Non puossi dimenticare che vi sono delle merci le quali non hanno simili nel paese; ed allora s'impone al consumatore un sacrificio assai sproporzionato col reddito che riscuote il Tesoro dello Stato.

Ad ogni modo io non domando la soppressione dell'articolo 7; ma chiedo alla Commissione ed al Ministero di accettare la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo stesso.

Il sistema adottato è grave per se stesso, poichè si accorda la facoltà al ministro di stabilire con suo decreto l'assimilazione; ma diventa più grave e più esorbitante accordando questa facoltà all'intendente di finanza. In questo caso il contribuente non ha tutte quelle garanzie necessarie che pure sono richieste dalla gravità del caso.

Quindi io domando, e spero che la Commissione vorrà accettare, che, fissate con decreto reale le merci assimilate, non si possano in alcuna maniera variare giornalmente, sia per il capriccio dell'intendente di finanza, sia anche pel giusto criterio dell'intendente. In una parola, la norma da seguire deve essere determinata dal decreto ministeriale, escludendo la facoltà nell'intendente di poter estendere i casi di assimilazione.

PRESIDENTE. Si voterà l'articolo per divisione, e sul secondo comma ella voterà contro.

Ora spetta di parlare all'onorevole relatore su questa domanda che ha fatta l'onorevole Muratori.

LUZZATTI, relatore. Ciò che è stabilito nell'articolo 8, avviene anche oggidì, e non si può fare al-

trimenti. È gravissimo questo ufficio che si commette all'amministrazione, ma non vi è altro modo. Bisognerebbe altrimenti che noi votassimo qui una legge, in cui si prevedessero tutte le forme e tutti i casi possibili; e in queste continue evoluzioni della industria, ed in questa continua modificazione di processi tecnici si voterebbe l'impossibilità. Io ammetto che sono attribuzioni delicatissime, che occorre un personale scelto, e che il ministro deve invigilare continuamente queste assimilazioni; ma non si può fare diversamente. Bisogna curare il perfezionamento tecnico e morale dell'amministrazione delle gabelle.

MURATORI. Io sono pienamente d'accordo coll'onorevole relatore, e sono lieto che egli abbia compreso la gravità della materia. Io non combatto la prima parte dell'articolo. La Commissione ha ben provveduto, collo stabilire che il ministro delle finanze determinerà le assimilazioni, previo il parere del collegio dei periti, e mediante decreto motivato da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Dove non posso essere d'accordo coll'onorevole relatore e colla Commissione, è sull'ultimo comma dell'articolo, dappoichè, dopo la pubblicazione del decreto ministeriale e stabilita l'assimilazione, non devesi, secondo me, dar facoltà all'intendente di finanza di allargare il decreto del ministro.

Voi non solo darette alla materia tassabile il carattere di provvisorietà col decreto del potere esecutivo, ma vi aggiungereτε un carattere più esplicito di provvisorietà colla facoltà che attribuite all'intendente di finanza. Di più voi avrete un'enorme sperequazione, in quanto un intendente penserà in modo diverso dell'altro senza una norma certa ed uniforme.

Accetto dunque il concetto dell'onorevole relatore per la prima parte, ma non posso accettarlo per l'ultima, della quale domando la soppressione.

PRESIDENTE. Il ministro delle finanze ha facoltà di parlare. (*Conversazioni a sinistra.*)

Cessino dalle conversazioni, onorevoli deputati, altrimenti la discussione non procede.

MINISTRO PER LE FINANZE. L'ultimo comma, o capoverso, di quest'articolo distrugge, secondo me, le considerazioni che ha fatto l'onorevole Muratori, attesochè egli non crede idoneo per autorità l'intendente di finanza a dirimere le contestazioni circa l'assimilazione, dopo un decreto ministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*: questo mi pare sia il suo concetto. Ma se è bene che, quando havvi il tempo, le difficoltà circa all'assimilazione sieno sottoposte al collegio dei periti e tolte poi di mezzo mediante decisione del ministro, non vedo però, quando è riconosciuta l'urgenza, che esista questa

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

diminutio capitis, a cui egli accenna, della autorità ministeriale, affidandone eccezionalmente la decisione ad un intendente di finanza, mentre questi può già decidere prima che ci sia un decreto ministeriale.

A ogni modo, c'è sempre il ricorso contro la decisione dell'intendente di finanza. È anzi mia idea di proporre un emendamento, perchè, in caso d'urgenza, mi pare contraddittoria la devoluzione del giudizio all'intendente di finanza.

Molto spesso l'intendente non è tanto prossimo al luogo dove può nascere la contestazione, a meno si tratti di una città porto di mare, come Genova, Palermo, Napoli ecc., e poi sussiste sempre la questione del tecnicismo.

Un direttore di dogana, che presta un servizio speciale, è versato più di quello che lo sia un intendente di finanza, il quale può conoscere un po' di tutti i servizi, ma forse non conosce in tutti i particolari la materia doganale; ciò stante, parmi una necessità che abbia ad essere il direttore di dogana, quello che pronuncia sulle assimilazioni nei casi urgenti.

Perciò, nel terzo comma aggiungerei le parole: « in caso d'urgenza le assimilazioni possono essere determinate dall'intendenza di finanza o direttamente dalle dogane, ove vi è un direttore »; e ciò perchè non vorrei fare responsabile di una materia così delicata un funzionario subalterno, ma nelle dogane, in cui avvi un direttore, crederei più agevole incaricare il direttore stesso.

PRESIDENTE. Dunque mantiene la dizione della Commissione?

MINISTRO PER LE FINANZE. Mantengo la dizione della Commissione con queste modificazioni.

PRESIDENTE. Vuol mandarmi l'aggiunta, onorevole ministro?

MINISTRO PER LE FINANZE. Dopo le parole: « intendenza di finanza »: queste « o direttamente dal direttore della dogana »; s'intende dove c'è un direttore.

LUZZATTI, relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Luzzatti.

LUZZATTI, relatore. L'ora tarda non consente di spendere molte parole su questo argomento, ma mi pare che sia grave attribuire al direttore di dogana un ufficio così delicato come quello delle assimilazioni. Qui ci sono due proposte: quella della Commissione che manterrebbe nei casi d'urgenza, per la speditezza degli affari, sebbene non disconosca la gravità delle osservazioni fatte dall'onorevole Muratori, manterrebbe, dico, la facoltà dell'intendenza di finanza; e la proposta del ministro, il quale, per

maggiore agevolezza, consentirebbe che nei luoghi dove c'è un direttore di dogana, esso avesse la facoltà di decidere. Ciò mi pare assai grave. Nel progetto vi è un primo giudizio di revisione dell'intendente sull'opera dell'agente doganale. Forse si corre un po' troppo nell'attribuire anche al direttore di dogana l'ufficio di assimilazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dalla discussione che abbiamo avuto oggi in questa materia coll'onorevole Nocito, coll'onorevole Nervo e con altri nostri onorevoli colleghi, risultò questo criterio, che l'intendente di finanza non abbia la competenza speciale in questa materia, ed è per questo che si volevano quasi creare dei collegi peritali presso gli intendenti di finanza e non abbiamo devoluto a questi ultimi l'esaurimento di certe questioni. L'ammettere il solo intendente di finanza a decidere la convenienza di certe assimilazioni, mi pare che sia un esautorare il direttore della dogana, il quale, per l'elevatezza della sua posizione come primo ufficiale doganale, ha una grave responsabilità. Egli, trovandosi in rischio di fare una cosa che possa essergli imputata o ad inosservanza di disciplina, o a criterio non molto coretto, e di essere quindi di questo rimproverato dall'amministrazione e dal ministro, rifletterà due volte prima di decidere.

Se al solo intendente di finanza si devolvesse il giudizio se sia opportuna l'assimilazione che si domanda, badi l'onorevole Luzzatti, vi sarebbe la difficoltà materiale nei casi di urgenza, che sono quelli soli che l'articolo prevede, di mandare la questione all'intendente di finanza perchè decida.

Che cosa accadrebbe allora? Scusi, rendiamoci conto delle difficoltà; l'argomento ne vale la pena.

La merce importata, su cui è nata la contestazione, dacchè non si sa a quale delle voci della tariffa debba essere assimilata, resta giacente; la consegna è sospesa e il commercio ne ha un danno. Arriva la questione all'intendente per il tramite ordinario degli uffici, ed havvi un primo ritardo inevitabile; l'intendente, che ha sul suo tavolo molte altre questioni da esaurire, per forza differisce questa alcun poco; altro ritardo. L'importatore deve poi aspettare che l'intendente, di finanza, sopraccarico di mille cure, scriva dal luogo dove si trova a quello di frontiera per dare le sue istruzioni.

Per le assimilazioni poi, le quali involgono giudizi eminentemente scientifici, o tecnici, occorre che l'intendente di finanza chiami a sè qualche uomo versato nella materia. Supponiamo una questione di tessuti, una questione di stoffe nuove o modifi-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

cate che venissero introdotte; bisogna che l'intendente di finanza chiami a sè gli uomini tecnici e domandi il loro parere; tutto questo non potrà farlo il giorno stesso in cui la questione gli viene sottoposta; dunque passano ancora dei giorni.

Intanto che cosa accade? La merce non viene sdoganata, resta giacente, il commercio ne ha un danno.

Ora, da parte dell'intendente di finanza mancherà il tecnicismo e vi sarà, per forza delle cose, qualche lentezza nell'esaurimento della questione; da parte del direttore di dogana vi sarà forse l'apparenza che esso giudichi in causa propria, ma, infine, a questi incombe una precisa responsabilità davanti alla amministrazione centrale, la quale rivede il suo operato e può disapprovarlo.

Supponiamo Genova, o Palermo; prendiamo una grande città marittima, che sia scalo di importazioni.

Può darsi che in quella città convenga, e si possa far presto, di rivolgersi all'intendente di finanza. Sono città in cui l'elemento tecnico abbonda, quindi non è malagevole per l'intendente chiamare a sè uno, due, tre professionisti capaci, e confortarsi del loro parere per esaurire la vertenza al più presto.

Ma dove non c'è sul luogo l'intendente di finanza, o dove manca il tecnicismo pratico, avrei una garanzia che il commercio non soffrirebbe alcun danno se si lasciasse a un direttore principale di dogana la responsabilità di decidere sull'assimilazione, salvo sempre il ricorso al ministro.

Dopo queste considerazioni io prego la Camera di voler mantenere il comma con questa dicitura: « dall'intendente di finanza, ovvero dal direttore della dogana. »

LUGLI. Non v'ha dubbio che le osservazioni dell'onorevole Muratori non sieno di una importanza gravissima, importanza che lo stesso onorevole relatore della Commissione si è affrettato a riconoscere; ma la questione diventa anche più grave a causa della modificazione che l'onorevole ministro delle finanze vorrebbe introdurre nell'articolo in discussione.

Mentre l'onorevole Muratori trova già eccessiva l'attribuzione che, in caso di urgenza, la Commissione propone di affidare all'intendenza di finanza, l'onorevole ministro invece vorrebbe che queste attribuzioni fossero date tanto all'intendente di finanza, quanto al direttore della dogana, a seconda dei casi.

Per verità, io non mi sentirei molto inclinato ad accettare la modificazione proposta dall'onorevole ministro. Tuttavia le ragioni che esso ne ha addotte hanno esse pure una certa gravità; per conseguenza,

io proporrei che l'articolo 7 si rimandasse alla Commissione, perchè veda di porsi d'accordo coll'onorevole ministro e, se è possibile, anche coll'onorevole Muratori. L'ora è tarda e l'argomento assai grave, onde pare a me, che meriti di essere studiato colla massima ponderazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

LUALDI. Avevo domandato io di parlare.

PRESIDENTE. Li prego di alzare la voce quando chieggono di parlare, altrimenti la voce loro non giunge fino a me.

Parli l'onorevole Lualdi.

LUALDI. Questa discussione m'induce a domandare uno schiarimento, cioè, se questa determinazione d'assimilazione non è già, per sua natura, demandata al direttore di ogni dogana. Io credo di sì. Ed infatti ogni direttore di dogana, nell'adempimento del suo ufficio, deve avere la facoltà di determinare l'assimilazione. Ora, quando tra il direttore di dogana e l'importatore c'è accordo sulla determinazione non vi è più bisogno di ricorrere alla determinazione dell'intendente e tanto meno a quella del Ministero. Quando però ci fosse un dissenso, l'articolo 6, che noi abbiamo già votato, ha provveduto al modo di evitare l'inconveniente dei ritardi, poichè esso dice:

« In caso di controversia fra i contribuenti e la dogana rispetto alla qualificazione delle merci, lo sdoganamento è sospeso; ma qualora sia depositata o guarentita l'integrità del dazio preteso dalla dogana, la merce è rilasciata, però con prelevamento di campioni. »

Dal che deriva adunque che l'importatore di una merce estera, facendo il deposito del dazio stabilito dal direttore della dogana, ha il modo di ritirarla; onde, per quanto riguarda il giudizio, non ha più interesse che sia dato d'urgenza dall'intendente della dogana e può aspettare quello dell'ufficio centrale. Io crederei perciò che ogni difficoltà sarebbe tolta quando si sopprimesse quest'ultimo comma.

PRESIDENTE. Essendo stato proposto dall'onorevole Lugli, che l'articolo 7 sia rimandato alla Commissione perchè ne riferisca domani, pongo ai voti questa proposta sospensiva.

(È approvata.)

Passeremo all'articolo successivo. (*Mormorio*)

Voci. A domani!

PRESIDENTE. Abbiamo pazienza, bisogna procedere con alacrità. Vengono tardi alla seduta e vogliono andar via presto.

« Art. 8. In qualsiasi dogana possono essere sdoganati i tabacchi lavorati che i viaggiatori portano

seco per uso personale, in quantità non superiore a due chilogrammi.

« Per uso personale può essere sdoganata in tutte le dogane, dove risiedano almeno due impiegati, qualsiasi qualità di tabacchi lavorati, in quantità non maggiore di quattro chilogrammi col permesso dell'intendente; e in quantità maggiore col permesso del ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Su questo articolo spetta di parlare all'onorevole Indelli.

INDELLI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro iscritto per parlare su questo articolo lo pongo ai voti.

(È approvato.)

Vengono successivamente approvati senza discussione i seguenti articoli fino al 15 inclusivamente.

« Art. 9. Con decreto reale può essere vietata l'uscita delle merci che siano considerate qual contrabbando di guerra.

« Può pure per decreto reale essere vietata l'importazione di prodotti, piante, bestiami, con lo scopo di tutelare la salute pubblica, l'agricoltura e la pastorizia. Il Governo del Re dovrà tosto presentare al Parlamento tali decreti per essere convertiti in legge.

« Art. 10. Per le merci deposte in dogana e riscosso il diritto di magazzinaggio in ragione di un centesimo per ogni giorno e per ogni collo nelle dogane aperte al deposito, e di due centesimi nelle altre.

« Per la liquidazione di questo diritto non si tien conto dei primi tre giorni, nè di quelli dell'entrata nella dogana e dell'uscita.

« Il collo eccedente il peso di un quintale è computato per due o più in ragione di un collo per ciascun quintale o frazione di quintale. Egual norma si osserva per le merci alla rinfusa.

« Art. 11. Le bollette di dogana sono sottoposte alle seguenti tasse di bollo, ed ai relativi decimi di aumento:

« Lire 1 per le bollette di cauzione che si riferiscono a merci estere;

« Lire 0 50 per le bollette d'introduzione in deposito, tanto se si riferiscono a merci estere quanto se riguardano merci nazionali; per i lasciapassare di merci estere, eccettuati quelli che tengono luogo di manifesto di partenza, e per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta, quando la somma pagata supera le lire 10;

« Lire 0 10 per le bollette e quietanze di proventi doganali di qualsiasi sorta quando la somma pagata non supera le lire 10, e per qualsivoglia altra bolletta doganale.

« Sono esenti dalla tassa di bollo le bollette che

si rilasciano per il suppletivo pagamento dei dazi doganali riscossi in meno; quelle pel pagamento delle multe; le bollette per somme depositate, e quelle per le temporanee importazioni ed esportazioni del bestiame condotto al pascolo, e del grano destinato alla macinazione.

« Art. 12. Con decreto reale sono stabiliti i diritti da pagarsi per i piombi, le lamine e gli altri contrassegni doganali che si appongono ai colli o alle merci, non che per le indennità agli impiegati ed agenti che ri recano fuori della dogana, o fuori dei posti stabiliti per eseguire operazioni doganali.

« Tariffe speciali, approvate dagli intendenti di finanza, udito l'avviso delle Camere di commercio, regolano le spese di facchinaggio per il movimento delle merci nelle dogane.

« Art. 13. Nessuna esenzione dal pagamento dei dazi doganali, oltre quelle indicate nei seguenti articoli, può essere concessa se non in virtù di una legge.

« Art. 14. Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli oggetti spettanti ai Sovrani, Capi di Governi esteri e Principi del sangue delle famiglie regnanti, i quali vengano a soggiornare nel regno, a condizione di reciprocità per parte dei loro Governi.

« Ne sono pure esenti gli oggetti spettanti ai Capi di missione del Corpo diplomatico accreditati in Italia, a condizione però di reciprocità per parte dei rispettivi Governi a favore dei Capi di missione italiani accreditati presso di quelli.

« Art. 15. Sono esenti dal pagamento dei dazi di entrata e di uscita gli effetti ed i mobili di primo impianto spettanti ai Consoli stranieri, sotto l'osservanza della condizione accennata nel precedente articolo.

« Quest'esenzione non si estende agli oggetti di consumo come derrate coloniali, generi di privativa, vini, liquori e simili.

« Art. 16. Esenzione totale dai dazi di entrata e di uscita è concessa pei seguenti oggetti, e sotto le condizioni che qui si specificano:

« 1° Effetti e mobili usati dagli impiegati del Governo che vanno ad esercitare il loro ufficio oltre la linea doganale; non che effetti usati spettanti ai corpi militari di guarnigione in paesi compresi nelle zone doganali;

« 2° Effetti e mobili usati, ereditati dai cittadini italiani, purchè sia provato il pagamento della relativa tassa di successione al tesoro dello Stato;

« 3° Pubblicazioni scientifiche ed altri oggetti che istituti scientifici stranieri mandano in dono a istituti scientifici italiani. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

dono, mediante la presentazione della lettera dell'istituto che spedisce, e l'attestazione di quello che riceve;

« 4° Effetti, armi e strumenti portatili dei viaggiatori, e il piccolo corredo di libri, biancheria da letto e da tavola che essi abbiano seco, purchè il tutto sia usato e proporzionato alla loro condizione. L'esenzione viene concessa quand'anche tali effetti non siano accompagnati dal viaggiatore, a condizione che il tempo scorso dopo il suo passaggio non sia maggiore di tre mesi;

« 5° Abiti, arredi teatrali usati e spartiti d'opere che gli attori o artisti portano seco trasferendosi da luogo a luogo; strumenti usati dagli artisti ambulanti; animali condotti dai giocolieri per pubblici spettacoli;

« 6° Vetture pubbliche o postali, diligenze e simili aventi le autorizzazioni ed i contrassegni stabiliti; carri nazionali, serventi all'agricoltura e al trasporto delle merci, i quali abbiano un corso periodico noto agli impiegati di dogana, e bestie da tiro attaccate ai suddetti veicoli;

« 7° Vetture, carri e rispettive bestie da tiro, bestie da soma e cavalcature di uso privato che vanno o vengono dall'una all'altra frontiera, a condizione però del ritorno. Per assicurare il ritorno, i proprietari devono garantire il pagamento del doppio dazio, per il caso che il ritorno non avvenisse. Può prescindersi dallo esigere la garanzia, quando i conduttori siano persone note e non sospette di far contrabbando;

« 8° Veicoli della ferrovia, di costruzione nazionale o anteriormente sdoganati, ovvero riconosciuti siccome aventi corso internazionale. Per conseguire la esenzione, le locomotive, le carrozze e i carri delle ferrovie aventi corso internazionale, sono muniti di uno speciale contrassegno che li renda facilmente riconoscibili; ovvero devono essere registrati in una determinata maniera;

« 9° Effetti, mobili, libri, vetture, utensili necessari alla professione, e altri oggetti di uso domestico appartenenti a coloro che trasportano la propria residenza nel regno, purchè il tutto sia usato, proporzionato alla condizione dei proprietari, e ne sia fatta la introduzione in termine non maggiore di sei mesi dal giorno della dichiarazione di trasferimento della residenza. Tale esenzione è concessa dall'intendente, dopo la presentazione di certificati delle autorità locali, le quali dimostrino lo stato di famiglia ed il luogo della nuova residenza;

« 10. Oggetti di vestimento e corredi, ancorchè in tutto o in parte nuovi, delle spose che da paese estero vengono a marito nel regno, a condizione che tali oggetti siano proporzionati alla loro condizione

e che sia fatto constare del seguito matrimonio mediante certificato dell'uffiziale dello stato civile. Nel caso che il matrimonio non sia ancora seguito, gli oggetti sono egualmente ammessi in esenzione da dazio, ma questo deve essere garantito mediante cauzione da svincolarsi colla presentazione del suddetto certificato;

« 11. Strumenti rurali, mobili ed effetti che i contadini italiani domiciliati all'estrema frontiera, introducono o esportano dalla linea doganale per motivo di lavoro o per trasferimento di domicilio;

« 12. Prodotti naturali delle possessioni intersecate dalla linea daziaria ed appartenenti a sudditi italiani, quando tali prodotti s'importino o si esportino alla casa colonica, ai granai o ad altri luoghi di custodia posti sulle possessioni medesime;

« 13. Carne fresca in quantità non eccedente i quattro chilogrammi; formaggio, burro fresco e latte in quantità non eccedente i due chilogrammi; semprechè tali generi siano destinati ad essere consumati nei comuni posti all'estrema frontiera;

« 14. Campioni senza valore, destinati a rappresentare oggetti di cui fanno parte. L'esenzione si estende anche ai campioni di carta e stoffa da parati sino alla dimensione necessaria a far conoscere l'intero disegno, ai campioni di porcellana, di stoffe e di altre merci, comprendenti in uno solo pezzo vari disegni, purchè l'importatore si sottoponga a renderli inservibili ad uso diverso da quello a cui sono destinati;

« 15. Merci nazionali recuperate da naufragi avvenuti in vista del lido, purchè la nazionalità sia comprovata in modo irrefragabile. Per l'ammissione in franchigia di queste merci, occorre l'autorizzazione dell'intendenza;

« 16. Avanzi di alberi, di vele, àncore, cordami di bestimenti naufragati sul litorale dello Stato, e attrezzi di navi nazionali naufragate su coste straniere, purchè l'importazione di questi ultimi avvenga nel termine di nove mesi, e il fatto del naufragio sia comprovato da regolari certificati. »

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per le finanze ha facoltà di parlare sull'articolo 16.

MINISTRO PER LE FINANZE. Unicamente per fare una dichiarazione.

Il comma 11 di quest'articolo, parlando delle esenzioni dal dazio, dice: « Strumenti rurali, mobili ed effetti che i contadini italiani domiciliati all'estrema frontiera, introducono o esportano dalla linea doganale per motivo di lavoro o per trasferimento di domicilio. »

L'onorevole Merizzi ha ieri molto opportunamente avvertito parecchi inconvenienti che accadono in queste località, che sono di transito, direi,

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

quotidiano, dove c'è un va e vieni di coloni, di agricoltori attraverso quella che chiamasi linea doganale. Io voglio solamente dichiarare a lui, ed alla Camera, che ho preso nota delle sue osservazioni, le quali mi sembrano molto opportune, e che ne sarà tenuto gran conto nei regolamenti relativi a quest'argomento.

PRESIDENTE. Intanto l'onorevole ministro accetta la dizione della Commissione?

MINISTRO PER LE FINANZE. La accetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Muratori ha facoltà di parlare su questo articolo 16.

MURATORI. Dirò una sola parola.

Il numero 7 dell'articolo 16 contiene un' esenzione giustissima: però per l'ultimo inciso del numero stesso può derivarne questa conseguenza che, o l'esenzione resterà lettera morta, o sarà concessa a tutti anche ai contrabbandieri.

Dispone:

« Può prescindere dallo esigere la guarentigia, quando i conduttori siano persone note e non sospette di far contrabbando. »

Ora, io domando alla Commissione ed all'onorevole ministro, chi dovrà decidere della onorabilità della persona, che, cioè, non è sospetta di fare contrabbando? Chi è che avrà questa facoltà, specialmente alla frontiera?

PRESIDENTE. Onorevole Muratori, ella propone la soppressione di quell'ultimo inciso?

MURATORI. Perfettamente: propongo la soppressione di quest'ultimo inciso, o, per lo meno, propongo che sia rinviato alla Commissione per istudiare un'altra formola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro per le finanze.

MINISTRO PER LE FINANZE. Se la Commissione non ha nulla ad opporre, per quanto è da me non avrei difficoltà ad accettarne la soppressione.

LUZZATTI, relatore. No, perchè cagionerebbe un disturbo grandissimo.

MINISTRO PER LE FINANZE. Proporrei allora alla Commissione di sospendere ogni deliberazione su questo punto.

LUZZATTI, relatore. Sta bene.

MINISTRO PER LE FINANZE. (*Rivolgendosi al presidente*) Allora metta ai voti la sospensione dell'articolo. (*Interruzione del deputato Odiard.*)

PRESIDENTE. Aspetti, onorevole Odiard. Ora spetta di parlare all'onorevole relatore.

LUZZATTI, relatore. Queste sono le consuetudini. Si domanda: chi conoscerà le persone? L'autorità doganale la quale ha l'abitudine di vederle. Le vede passare continuamente il confine...!

Sono questioni le quali, nella pratica della vita

quotidiana, si risolvono facilmente e che qui si ingrossano senz'alcuna ragione. Le difficoltà si temperano nella pratica. L'autorità di dogana la quale ha l'abitudine di distinguere la gente sospetta dalla gente onesta che attraversa il confine ha la competenza di decidere.

MINISTRO PER LE FINANZE. Uno dei difetti principali di questa legge, secondo me, scusi l'onorevole Depretis, è che sia troppo regolamentare.

Io credo che parecchie delle disposizioni incluse nella legge avrebbero dovuto essere soggetto di regolamento; non pel risparmio di due ore nella discussione, che avremmo avuto oggi, ma per l'indole della materia.

Perchè, se ammettiamo certi comma che trovansi in questa legge, non vi è ragione al mondo per non ammetterne altri cinquanta, che, se volessi tediare la Camera, potrei sottoporle.

Ma, come osserva l'onorevole Luzzatti, bisogna lasciare una certa libertà alla amministrazione di essere giudice di alcuni apprezzamenti, che direi regolamentari.

Quindi, per me, non vedo inconvenienti nè a sopprimerli nè a lasciarli.

Ma non voglio poi mi si dica: *non è nè carne, nè pesce*, ed ecco il perchè della mia acquiescenza su questo argomento: restando il comma come è, sono d'accordo coll'onorevole Luzzatti che è debito del preposto doganale (cosa agevole per lui) il decidere quali sieno queste persone che possano impunemente transitare dalle frontiere senza guarentigie. Se si toglie il comma, come non avrei avuto difficoltà di consentire, rimane sempre al preposto doganale la responsabilità, (in cui egli si guarderà bene dall'incorrere) di non permettere che il contrabbando si faccia sotto i suoi occhi dalle persone che egli deve conoscere, dacchè hanno l'abitudine di transitare da quella frontiera.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Odiard.

ODIARD. Desidero soltanto dichiarare ch'io tengo a che sia mantenuta la disposizione controversa, perchè se si determina in modo assoluto che chiunque debba transitare la frontiera abbia a fornire la guarentigia del pagamento del doppio del dazio per il caso di ritorno, questo produrrà degli inconvenienti immensi per coloro che abitino appunto la frontiera, e debbano attraversarla giornalmente.

Quindi, se questo articolo si rinvia alla Commissione per redigerlo in altro modo, non ho obiezioni a farvi; credo peraltro che non si debba addiventare all'assoluta abolizione di questa guarentigia, poichè ciò potrebbe produrre molti inconvenienti. L'agente locale della dogana conosce gli abitanti dei paesi vicini che giornalmente passano la fron-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

tiera col loro bestiame senza fare il contrabbando. Questa è una necessità assoluta dimostrata dall'esperienza di tutti i giorni.

Mi associo pertanto all'onorevole relatore della Commissione ed al signor ministro nel chiedere che sia mantenuto l'ultimo inciso del 7° paragrafo.

DEPRETIS. Mi spiace dover rispondere all'onorevole ministro delle finanze, che veramente io non veggo che in questo progetto di legge siasi ecceduto nell'inserirvi disposizioni regolamentari. Se si confrontano queste disposizioni preliminari con quelle che sono nella legge vigente, parmi che eccesso non vi sia. Abbiamo adesso una cinquantina di articoli di legge, e qui non ne sono proposti che 25.

D'altra parte i criteri coi quali si compilarono queste disposizioni sono evidenti. Quante volte trattasi di una imposta, o d'un'esenzione dalla imposta, quante volte trattasi di creare diritti, o d'imporre obblighi, di esimere dai pagamenti, o di sospendere la loro esecuzione, parve necessario che lo si dovesse statuire con una disposizione di legge.

Del resto, trattasi di materia molto tecnica, nella quale, per quanto io sia responsabile come ministro, ho dovuto naturalmente deferire anche molto alle persone tecniche, che hanno una lunga esperienza dell'amministrazione doganale. La loro autorità in questa materia sta, quasi direi, al di sopra di quella stessa del ministro. Io dichiaro infatti che non ho nessuno scrupolo di aver accettato di essere ministro delle finanze; ma che non avrei il coraggio di assumere l'ufficio di direttore generale delle gabelle. Questo valga di risposta alla prima osservazione del ministro, il quale, sono persuaso che pensandoci, mi darà egli stesso ragione.

Vengo alla seconda osservazione che riguarda la soppressione di questa seconda parte dell'articolo.

Come diceva l'onorevole Odiard, sopprimendo l'inciso in questione, chiunque, anche, gli abitanti della zona di confine, che sono tante volte proprietari da un lato e dall'altro della frontiera, se vorranno passare il confine dovranno depositare il doppio dazio della merce che vogliano trasportare da uno Stato all'altro.

Io di queste cose ho forse maggiore esperienza della più parte dei miei colleghi, perchè sono nato e vissuto lungamente in un paese che era all'angolo della frontiera di due ex Stati d'Italia. Il mio paese nativo confinava una volta per un lato colla Lombardia, governata dall'Austria e per l'altro collo Stato Parmense.

Ora è assolutamente impossibile il negare le facilitazioni che sono stabilite in questo articolo agli abitanti dei paesi di confine. Vi erano, come dissi, dei proprietari e molti, i quali avevano i loro beni

sulle due rive del Po, o del Ticino i quali segnavano il confine del regno col territorio che apparteneva all'Austria. Lo stesso accadeva per il ducato di Piacenza i cui limiti erano segnati attraverso il seminato di campi da un solco, da un piccolo rigagnolo, da una strada campestre.

Volete voi impedire a questi proprietari di passare il confine coi loro carri, col loro bestiame da lavoro, coi loro attrezzi rurali, se non fanno il deposito del doppio dazio? Non è possibile. E ci vuole una disposizione di legge, nè basterebbe un atto del potere esecutivo, perchè trattasi di esimere dal pagamento di un dazio.

In pratica poi non ci sono inconvenienti; la dogana conosce tutti questi proprietari, e non credo le disposizioni vigenti abbiano dato luogo ad abusi; sicchè io son di parere che l'articolo possa essere accettato senza che siavi a temere del minimo inconveniente.

PRESIDENTE. Onorevole Muratori insiste nella sua proposta sospensiva?

MURATORI. Chieggo di parlare per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Io le domando se insiste, poichè ella proponeva di rimandare l'articolo alla Commissione affinchè fosse meglio steso.

MURATORI. Non insisto, ma dichiaro che non mi persuadono le ragioni addotte dall'onorevole Depretis, mentre non è il principio che ho combattuto ma bensì l'ultima parte dell'articolo. Ciò malgrado ritiro la proposta di sospensione e soppressione.

PRESIDENTE. Allora, non essendovi altre opposizioni su questo articolo 16, lo pongo ai voti.

(È approvato.)

È pure approvato senza discussione l'articolo seguente:

« Art. 17. Sono esenti dai dazi di entrata le provviste di bordo di origine nazionale sopravanzate ai bastimenti provenienti da paese estero, purchè non si tratti di generi di privativa. Sono esenti dai dazi d'uscita quelle nazionali o come tali ammesse e considerate, imbarcate su bastimenti italiani e stranieri, a condizione che siano proporzionate al numero delle persone dell'equipaggio e alla durata del viaggio. In caso di dissenso, la dogana chiede l'avviso del capitano di porto. »

(La Camera approva.)

« Art. 18. In aggiunta alle analoghe disposizioni in vigore riguardo ad altre industrie, si concede alle fabbriche nazionali di sali di chinina, allorchè esportano questi sali, la restituzione del dazio pagato sopra l'olio minerale adoperato da esse per la estrazione della chinina. Tale restituzione non dovrà

eccedere lire 3 per ogni chilogramma di sali esportati.

« Sotto l'osservanza delle discipline, che saranno stabilite dal Ministero delle finanze, potrà del pari essere concessa l'esenzione dal dazio di entrata pei filati di lino, cotone e lana impiegati dalle fabbriche nazionali nella lavorazione di tessuti misti con seta o filusella ».

LUALDI. Mi spiace che l'ora tarda non renda molto accetta la mia parola. Il desiderio di andarsene deve essere per ognuno di noi vivissimo.

Io mi permetto però di richiamare l'attenzione della Camera su questo articolo 21 del progetto originario...

PRESIDENTE. Articolo 18 della Commissione.

LUALDI... su questo articolo che è di una gravità fortissima.

Nel primo comma si stabilisce il diritto di restituzione, all'esportazione del chinino, del dazio sull'olio minerale che entra nella sua preparazione e su questo non ho nulla a ridire; ritenendo che l'amministrazione doganale avrà fatto gli studi opportuni per essere certa che da questa restituzione di lire tre per chilogramma non possa avere a soffrire il provento della dogana.

Altrettanto non posso dire pel secondo, che stabilisce l'esonero dei dazi d'importazione pei filati necessari alla confezione di merci le quali sono consumate in paese. Noi qui verremmo a stabilire un precedente che potrebbe essere invocato da altri industriali a danno delle finanze.

Qui, o signori, accade precisamente il caso che un errore ne trae seco un altro. L'errore fu commesso dai negozianti del trattato di commercio colla Francia, acconsentendo che per i tessuti di seta mista con altre materie dovesse valere il principio del trattamento della materia dominante. Questa concessione è di sua natura tale da mettere in serio pericolo l'esistenza di quest'industria.

Per vedere di diminuire i mali che scaturiranno da questa concessione troppo generosa fatta all'industria francese a danno di un'industria importante nazionale, attorno alla quale vivono, soltanto in Milano, 3000 operai, e forse altri 3000 a Torino, qui si viene a stabilire il diritto alla esenzione di dazio pel filato di cotone, lana e lino destinato ad entrare nella composizione del tessuto.

Ma in questo caso gli altri fabbricanti di tessuti che credono di non poter sostenere la concorrenza coi prodotti similari dell'estero, non avranno anche essi eguale diritto di venire ad invocare lo esonero del dazio per le materie prime che entrano nella confezione dei loro manufatti?

Io non voglio più oltre dilungarmi; parmi che

queste poche osservazioni bastino per rendere evidente alla Camera il grave inconveniente, ed il grande abuso a cui si va incontro; perchè è difficilissimo il poter stabilire se, e fino a qual punto, nella confezione di un manufatto misto con seta entri una quantità maggiore o minore, od una qualità più o meno fina di un dato filato che venga dall'estero.

Io adunque, in omaggio al principio di un trattamento doganale eguale per tutti, e soprattutto preoccupandomi del vitale interesse di avere da questa imposta indiretta che è la dogana un reddito più copioso, proporrei la soppressione di questo comma; ma siccome io mi prendo in pari tempo pensiero, (a fronte del male che dal trattato verrà fatalissimo a questa industria importante) della necessità di più ampia discussione, così propongo che si sospenda per oggi ogni deliberazione su questo secondo comma, rimandandola a dopo che, venuti alla trattazione delle categorie, avremo deliberato qual dazio debbano avere nella tariffa generale questi tessuti misti con seta, la cui fabbricazione inconsultamente compromessa nel trattato si vorrebbe qui, con rimedio peggiore del male, aiutare di traforo, derogando al diritto comune.

Perciò io faccio questa proposta sospensiva sperando che la Camera, trattandosi di un argomento così importante, vorrà aderirvi, affinché si veda se sia possibile di riparare all'errore commesso ed evitare i mali incalcolabili di una massa d'operai messa sul lastrico, senza stabilire qui una massima che vulnererebbe il principio fondamentale d'ogni regime doganale, cioè la giustizia distributiva e la sicurezza degli introiti.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Lualdi propone la sospensione del secondo comma dell'articolo 18; sospensione, che non equivale soltanto ad un rinvio alla Commissione, ma ad attendere che siano votate tutte quante le categorie della tariffa prima di votare l'articolo 18.

Una voce. Secondo comma.

PRESIDENTE. Sì, secondo comma.

INCAGNOLI e NERVO, domandano di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare pel primo l'onorevole Incagnoli.

INCAGNOLI. Trovandomi a far parte della Commissione...

LUZZATTI, *relatore*. Scusate, di quale argomento volete discorrere?

INCAGNOLI. Della riesportazione delle lamiere di rame che è rimasta sospesa e che potrebbe essere pregiudicata. Posso parlare?

LUZZATTI, *relatore*. Sì, sì.

INCAGNOLI. A questo punto della legge in discussione, si viene a trattare di una materia importan-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

tissima che è quella dei *drawbacks*, ed infatti nello articolo di cui ci occupiamo adesso, dove si parla della restituzione del dazio, proporzionato alla materia consumata sulla lavorazione del chinino, non si mette in opera che il sistema dei *drawbacks*. Ora io capisco la grave obiezione che vi fa l'onorevole Lualdi, che cioè questo sistema è abbastanza pericoloso, perchè alcune volte potrebbe creare dei profitti a danno delle finanze stesse. Ma posto che questo sistema si va ad applicare, è bisogna farlo imparzialmente e con buona logica, pur cercando di rimuoverne i possibili inconvenienti.

Fra le industrie che si esercitano in Italia io conosco un opificio del Napoletano, il quale, del rame in masselli e del rame vecchio forma lamiera, le quali in genere si adoperano per foderare le navi.

Ora questi industriali dicono: poichè noi, per lavorare questa merce, abbiamo bisogno di pagare un diritto d'entrata sulla materia prima, tutte le volte che noi riesporteremo questa merce chiediamo la restituzione del dazio. Non si potrebbe veramente in questa parte recar danno alle finanze, perchè nel paese non ci sono cave importanti di rame, e non è questa una industria in cui al rame possa supplirsi con altra materia; quindi una volta che rame o ottone esce, indubitatamente quando entrarono hanno dovuto pagare il corrispondente dazio.

Ma v'è di più. Questa legge concede ai costruttori navali l'ammissione in franchigia delle lastre destinate a foderare i bastimenti. Ora, signori, ne viene questo disquilibrio, che il costruttore navale per foderare il suo bastimento, se fa venire le lamiera dall'estero le avrà in franchigia; ma se le lamiere le vuol fornire il fabbricante nazionale che ha pagato un dazio sulla materia prima, questi si trova in una condizione deteriore di fronte all'importatore estero, il quale, per la franchigia di cui si avvantaggia, può concedere la propria merce ai costruttori navali, ad un prezzo molto minore di quello che lo possa il fabbricante italiano.

È dunque nell'interesse di questi fabbricanti che si richiede anche per essi il beneficio del *drawback*, cioè della restituzione del dazio. Questa restituzione può così aver luogo in due casi: o quando veramente la merce si esporta fuori del regno, ovvero quando nel regno stesso viene comprata ed applicata dai costruttori navali per uso di foderatura dei bastimenti. La cosa mi par molto giusta, ed io sento il bisogno di domandarla, a nome appunto di alcuni industriali delle nostre provincie. Quindi pregherei che fosse sospesa anche siffatta questione, acciocchè l'argomento del *drawbacks* sia considerato anche sotto questo aspetto, e si studi in qual modo possa

farsi godere di quel beneficio anche l'industria di cui ho parlato.

PRESIDENTE. Dunque, come la Camera ha udito, è stata posta innanzi la sospensiva sopra tutto l'articolo 18, perchè possa esser meglio studiato secondo le proposte dell'onorevole Incagnoli, che egli stesso presenterà alla Commissione facendone parte, e secondo quella fatta dall'onorevole Lualdi, cioè che se ne ritardi la votazione fino a quando sieno votate tutte le categorie della tariffa.

LUZZATTI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Parli, onorevole relatore.

LUZZATTI, relatore. Si tratta di una questione gravissima; si tratta di estendere...

PRESIDENTE. Si tratta di sospendere la discussione.

LUZZATTI, relatore. Lo so. La Camera non può in questo momento entrare in una discussione grave; e io stesso appoggio la sospensiva onde non si comprometta un così grave affare.

PRESIDENTE. Io mettevo per l'appunto ai voti la sospensiva; e farei riflettere che su questo argomento v'è anche un articolo aggiuntivo, o, meglio ancora, un complemento dell'articolo stesso presentato dall'onorevole Nervo, e che io prego la Commissione a prendere in particolare esame perchè si riferisce alla questione che fino ad ora abbiamo trattato. Il ministro accetta la sospensiva?

MINISTRO PER LE FINANZE. L'accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta sospensiva dell'articolo 18.

(È approvata.)

Essendo presente il ministro di grazia e giustizia, do lettura di una domanda d'interpellanza a lui rivolta.

« Il sottoscritto domanda d'interpellare il ministro della grazia, giustizia e culti sulle intenzioni del Governo intorno al modo di sciogliere nell'interesse generale dello Stato la riserva contenuta nell'articolo 18 della legge sulle garantigie.

« Firmato: Indelli. »

Chiedo al ministro di grazia e giustizia se e quando intenda di rispondere a questa interpellanza.

CONFORTI, ministro per la grazia e giustizia. Prego la Camera di rimandare questa interpellanza a quando vi sarà la discussione del bilancio insieme con molte altre interpellanze. (*ilarità*)

PRESIDENTE. Accetta, onorevole Indelli?

INDELLI. Accetto.

PRESIDENTE. L'interpellanza di cui ho data lettura testè è quindi rimandata all'epoca della discussione del bilancio.

Gli onorevoli deputati D'Amore, Pacelli, Visocchi ed altri hanno mandato al banco della presi-

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 APRILE 1878

denza una proposta di legge perchè ne sia autorizzata la lettura.

Domani alle 11 antimeridiane riunione negli uffici ; alle ore 2 pomeridiane seduta pubblica.

La seduta è levata alle 6 $\frac{3}{4}$.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1. Seguito della discussione del progetto di legge sulla tariffa doganale ;

2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Pacelli per la cessione alle provincie della tassa del macinato.

Discussione dei progetti di legge:

3. Costruzione di un edificio ad uso di dogana nella città di Catania ;

4. Riordinamento del personale della marina militare ;

5. Discussione del progetto di regolamento della Camera.



